

CCCLXXXVIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

INDICE.

Assicurazioni sulla vita (<i>Seguito della discussione del disegno di legge</i>)	Pag. 17286
ALESSIO GIULIO	17308
CRESPI SILVIO	17294, 17323
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	17289
GIOVANELLI EDOARDO, <i>relatore</i>	17323
GRAZIADEL	17287, 17312
MACAGGI	17309
NITTI, <i>ministro</i>	17317
PRESIDENTE	17289
SALANDRA	17287-93
Atti vari	17280
Comunicazioni del Presidente (<i>Ringraziamenti</i>)	17279
Convocazione degli Uffici (<i>Annunzio</i>)	17286
Interrogazioni:	
Deficienza di vagoni per il traffico della stazione di Bergamo (SUARDI):	
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	17280
Scuola tecnica di Veroli (CARBONI):	
VICINI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	17280
Tramvia Torino-Superga:	
CASALINI	17281
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	17281
Cattedra ambulante d'agricoltura di Milano:	
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i>	17282
VALVASSORI-PERONI	17282
Impiegati di ragioneria delle intendenze:	
AMICI GIOVANNI	17284
PAVIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	17283-84
Rinvio d'interrogazioni	17286

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia: gli onorevoli Antonio Casolini, di giorni 5, Indri, di 8, Zaccagnino, di 10; e per motivi di salute, l'onorevole Attilio Rota, di giorni 4.

(Sono concessuti).

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera le seguenti lettere:

« Con tutta l'effusione dell'anima mia, oppressa da infinito dolore, ringrazio vivamente lei, illustre Presidente, e gli onorevoli suoi colleghi che con nobili affettuose parole hanno ricordato la memoria del mio caro estinto, rapito così prematuramente all'affetto dell'amata famiglia e dell'esercito che era tutta l'anima sua. Col maggiore ossequio la riverisco.

« Laura Mazzitelli ».

« La manifestazione della Camera dei deputati a solenne commemorazione del senatore Urbano Rattazzi, promossa dall'affetto ricordevole del conterraneo onorevole Borsarelli, altamente interpretata dalle nobili parole dell'Eccellenza Vostra, suggella con indelebile giudizio la vita del nostro concittadino ricca di patrie benemerenze.

« Giunga gradita all'Eccellenza Vostra la gratitudine di questa civica amministrazione per le deferenti espressioni di cordoglio, ed alla Camera tutta la reverente espressione della calda e viva simpatia della cit-

La seduta comincia alle 14.5.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

tadinanza al delicato pensiero di associare alle virtù dell'estinto il nome della città che gli fu culla e ne onora la tomba. Coll'omaggio di profondo ossequio.

« Il sindaco d'Alessandria
« Franzoni ».

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Gerace-Marina (proclamato Mileto). Essa sarà inserita nell'ordine del giorno di venerdì 1º marzo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione degli onorevoli Suardi, Attilio Rota, Benaglio, Paolo Bonomi, Camerini, Carugati, ai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere quali provvedimenti intendano prendere in via d'urgenza per ovviare alla mancanza dei vagoni indispensabili per il traffico della stazione di Bergamo e delle Ferrovie delle Valli Seriana e Brembana, mancanza arrecante gravissimi danni alle industrie e al commercio della città e provincia di Bergamo e che si deve periodicamente lamentare non ostante gli insistenti e replicati reclami ai Ministeri e alla Direzione delle ferrovie dello Stato ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Come è noto, al Ministero di agricoltura, industria e commercio non spetta alcuna ingerenza nella fornitura e distribuzione del materiale mobile alle stazioni delle ferrovie private o dello Stato: la materia è di esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici cui spetta di provvedere.

« Al Ministero del commercio non rimane, quando vengono ad esso rivolti reclami per mancanza o insufficienza di vagoni, che fare premure a quello dei lavori pubblici perchè provveda adeguatamente e sollecitamente, accertata la esattezza dei fatti lamentati.

« Ciò premesso in linea generale, occorre riconoscere che più volte pervennero al Ministero del commercio reclami per le deficienze che hanno motivato l'attuale interrogazione, reclami che, come di regola,

furono comunicati alla competente Amministrazione per i provvedimenti del caso; l'Amministrazione non mancò di dare le necessarie assicurazioni, delle quali fu data notizia ai reclamanti.

« V'è motivo di credere che i provvedimenti adottati siano stati di soddisfazione degli interessati, poichè da qualche mese non pervennero al Ministero del commercio altri reclami, e ciò fa supporre che il fatto lamentato dagli onorevoli interroganti si riferisca a qualche mese addietro.

« Il sottosegretario di Stato
« CAPALDO ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Vincenzo Carboni, « sulle ragioni per le quali la scuola tecnica di Veroli non osservi le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 142; secondo il quale nessuna classe che abbia raggiunto il numero di 40 alunni può rimanere unita, ma deve essere senz'altro divisa; e ciò senza le limitazioni che il capoverso dell'articolo dispone soltanto per le classi con numero di alunni inferiore ai 40 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Nella scuola tecnica pareggiata di Veroli sono iscritti presentemente 106 alunni, così distribuiti: nella prima classe, già sdoppiata, 42; nella seconda, 40; e nella terza, 24; così che la irregolarità di cui si preoccupa l'onorevole interrogante si limiterebbe alla seconda classe.

« A questo proposito è da sapere che la classe contava da prima 44 iscritti; ma quando gli insegnanti ne chiesero lo sdoppiamento, il comune — cui già molto pesa la divisione della 1ª classe — d'accordo col Ministero licenziò gli ultimi quattro iscritti, la cui ammissione non poteva considerarsi regolare, perchè ottenuta in seguito ad esami di integrazione sostenuti contro il disposto dell'articolo 52 del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598, cioè fuori dei termini della sessione ordinaria autunnale: e il comune ciò facendo era nel suo pieno ed indiscutibile diritto, perchè un ente che mantiene del proprio una scuola, non può essere costretto a sostenere spese eccedenti il mantenimento delle classi ordinarie, a cui si limitano gli obblighi assunti dal medesimo nell'istituire la scuola.

« Ridotto così il numero degli alunni del secondo corso a 40, i professori interessati hanno sollevata la questione, che è oggetto della interrogazione e che si ricollega alla controversa interpretazione degli articoli 25 e 26 del regolamento 3 agosto 1908, numero 623, che lascia adito al dubbio se una classe debba sdoppiarsi quando la sua popolazione abbia raggiunto i 40 o i 41 alunni.

« Si noti che queste disposizioni sono inserite in quella parte del regolamento che riguarda esclusivamente le scuole governative, mentre quella di Veroli è pareggiata; ma la formola usata all'articolo 221 del regolamento stesso ove è detto che « le classi aggiunte nelle scuole pareggiate si formano e si assegnano con le norme sancite per le scuole governative », le rende *virtualmente* applicabili anche alle scuole pareggiate; si è detto *virtualmente* perchè la loro pratica applicazione esige il consenso e la possibilità finanziaria del comune o altro ente interessato.

« Del resto, per la natura della disposizione regolamentare in parola, il Ministero stesso nelle scuole governative non procede sempre allo sdoppiamento; e allorchè non vi ha reclamo di interessati e le condizioni dell'aula lo permettano, anche nelle scuole regie si tengono (e ciò avviene in molti istituti della capitale) classi che oltrepassino di poco il numero normale di 40 alunni.

« Tale essendo lo stato della legislazione, non può dirsi che il comune di Veroli, mantenendo unita una classe di 40 alunni, violi la legge. Ma c'è di più: il quarantesimo alunno fu ammesso alla scuola di Veroli tardivamente, sui primi di dicembre, sebbene il termine per le iscrizioni fosse scaduto, e fu ammesso per benevoli riguardi del capo-istituto che tenne conto della sua condizione di ripetente. Ora è ovvio che se il comune vedesse per tale ammissione, da lui non esclusivamente autorizzata, sopraggiungere un sensibile aggravio alle sue finanze, potrebbe, per evitarlo, disporre senz'altro l'allontanamento anche del quarantesimo alunno, come già fu fatto per gli altri quattro suoi compagni; e così la più rigida interpretazione del regolamento, senza apportare alcun beneficio nè agli insegnanti, nè all'andamento didattico dell'istituto, si risolverebbe nel danno personale, che certo l'onorevole interrogante non desidera, di un alunno, che più degli altri, per la sua condizione di ripetente, ha bisogno di non perdere l'anno scolastico già pervenuto ormai al suo mezzo.

« Per queste considerazioni il Ministero dell'istruzione non ha alcun provvedimento da prendere sul fatto esposto dall'onorevole interrogante.

« *Il sottosegretario di Stato*
« Vicini ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno d'oggi è dell'onorevole Casalini, al ministro dei lavori pubblici « per sapere se siano esatte le notizie pubblicate di recente, secondo le quali, nel predisporre il rinnovo della concessione per la tramvia Torino-Superga, sarebbero stati gravemente compromessi gli interessi e le aspirazioni della città di Torino ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le notizie pervenute all'onorevole Casalini circa il rinnovo della concessione della ferrovia funicolare Torino-Superga sono inesatte.

Una prima volta il comune di Torino domandò il rinnovo della concessione per trenta anni con facoltà di poter anche perfezionare il sistema di trazione elettrica; poi dichiarò di contentarsi per ora del semplice rinnovo della concessione senza alcuna variazione del sistema di trazione.

Recentemente il sindaco di Torino onorevole Rossi pregò di sospendere ogni trattativa volendo fare una nuova domanda di concessione.

Aggiungo che il Ministero dei lavori pubblici ha usato ogni riguardo verso la città di Torino, che merita tutte le considerazioni nelle sue aspirazioni ma esso per la concessione della Torino-Superga non può far nulla se non gli è presentata una proposta formale e concreta.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASALINI. Ho presentato questa interrogazione circa il rinnovo della concessione della tramvia Torino-Superga in seguito alla notizia pubblicata su di un giornale di Torino, ordinariamente bene informato, che il Ministero nei lavori pubblici aveva preparato una convenzione, la quale avrebbe annullato quei benefici che dal rinnovo della concessione la città di Torino si attendeva.

Dalla risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato rilevo con piacere come tale notizia non fosse esatta e come gli interessi della città di Torino non siano stati affatto compromessi.

Non mi rimane quindi che prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e ringraziarlo delle cortesi parole indirizzate alla città che ho l'onore di rappresentare.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Valvassori-Peroni al ministro di agricoltura, industria e commercio « per conoscere le ragioni che determinarono la soppressione del sussidio governativo alla cattedra ambulante d'agricoltura di Milano ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Il Ministero d'agricoltura non ha mai pensato di sopprimere il sussidio alla cattedra ambulante di agricoltura di Milano, la quale è tra le più benemerite ed esplica lodevolmente l'opera propria, tanto che parecchie volte il Ministero stesso ha avuto occasione di lodare il personale che la dirige.

Il fatto invece andò diversamente. Come all'onorevole interrogante è noto, le cattedre ambulanti di agricoltura sono rette dalla legge del 14 luglio 1907, n. 513, per effetto della quale sono governate da consorzi autonomi, lontani dalle ingerenze dirette dello Stato, e sottratti alle mutevoli vicende delle amministrazioni locali. Contemporaneamente l'articolo 2 di detta legge dispone che « i Consorzi costituiti o che si costituiscono a tale scopo col concorso del Governo, s'intendono continuativi, salvo modificazioni o soppressioni deliberate dagli Enti interessati autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa e approvate dal Ministero ».

Ora tra gli enti che concorrono alla dotazione della cattedra ambulante di Milano vi è la provincia di Milano, la quale, per quanto il Ministero, con lettera e con la parola diretta del proprio rappresentante presso la Cattedra, abbia fatto ripetutamente comprendere che questa disposizione di legge è obbligatoria tanto per il Governo che per gli enti locali, non ha voluto deliberare che il sussidio fosse continuativo.

Come l'onorevole interrogante vede, il Governo non può consentire a questa che è una aperta violazione di legge. Quando il Consiglio provinciale di Milano avrà riconosciuto che deve concorrere al mantenimento di questa benemerita istituzione nel modo che la legge impone, cioè con un sussidio continuativo e non temporaneo, il Governo farà il suo dovere verso la Cattedra ambulante

di Milano e sarà lieto di continuare nella concessione del sussidio, come prova anche della benevolenza che quella Cattedra si è meritata.

PRESIDENTE. L'onorevole Valvassori-Peroni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALVASSORI-PERONI. Sono dolente di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. La legge del 17 luglio 1907 dà facoltà alle provincie e ai comuni di inscrivere fra le spese obbligatorie i sussidi annui a cattedre ambulanti, ma non impone ciò per obbligo, e questo è importante di avvertire. Ora la provincia di Milano, che è il maggior ente contributivo della cattedra ambulante, perchè contribuisce sul suo bilancio per 36 mila lire, non ha creduto, per ragioni che ha esposto e copiosamente lummeggiate in un suo memoriale spedito al Governo, di accedere all'idea dell'obbligo.

Senonchè, con circolare del 24 agosto 1910, il Ministero di agricoltura invitava ancora il comune e la provincia di Milano ad ottemperare al precetto della legge del 1907. Ora di qual precetto è fatta parola in quella legge? La legge ha creato una facoltà; non ha imposto un onere di fare o non fare; ed è qui il nodo della questione.

Il Ministero nella sua circolare minacciava la provincia, se non avesse ottemperato alla legge, di togliere il sussidio alla cattedra ambulante, e di fatti poco dopo alla cattedra ambulante di Milano fu tolto il sussidio, e sul bilancio 1911-12 non ha ancora percepito un centesimo.

Quest'atto del Ministero ha dato luogo a svariati commenti che io qui non voglio rilevare. Noto soltanto che il Ministero dovrebbe porsi chiaro il dilemma; dovrebbe cioè non obbligare le provincie e i comuni a dare un'errata interpretazione della legge ma seguire la via maestra.

Crede il Governo che provincie e comuni debbano coattivamente e continuamente intervenire nel consorzio delle Cattedre? Ebbene alla vecchia legge del 1907 un'altra ne sostituisca, nella quale comuni e provincie siano chiamati ad inscrivere fra le spese obbligatorie i sussidi per le Cattedre ambulanti. Così si avrà anche quello stato giuridico che invano con la legge del 1907 si è cercato di avere.

Ecco brevemente le ragioni per le quali non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Montemartini, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Al ministro dell'istruzione pubblica « sul trasloco della professoressa Baricelli dalla regia Scuola normale di Pavia »;

Ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica « per sapere come giudicano, mentre si sta preparando l'allargamento del diritto di voto anche agli analfabeti, l'opera delle autorità scolastiche e dei comuni che in provincia di Pavia fanno l'ostuzionismo contro i contadini che con nobili sforzi cercano intanto conquistarvi tale diritto con la istruzione ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Giovanni Amici, al ministro del tesoro « sulle ragioni che giustificano il provvedimento di non assegnare gli impiegati di ragioneria delle Intendenze nelle residenze di loro origine ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. La disposizione sulla quale interroga l'onorevole Amici ha la sua ragione d'essere esclusivamente nella regolarità dei servizi. Agli impiegati di ragioneria presso le Intendenze sono affidate mansioni di vario genere, tra le quali alcune delicate e che abbisognano di segreto. Ora era avvenuto qualche caso — specialmente in quelle regioni dove il vincolo di famiglia e di amicizia mette intorno al funzionario una vera valanga di persone intime — di sospetto d'inframmettenza o di violato segreto.

Allora si credette doveroso adottare, come massima, la disposizione che pare provochi la critica dell'onorevole Amici.

È dovere per l'Amministrazione centrale di mettere i pubblici uffici in condizione di rispondere al fine per cui sono costituiti, e tra i coefficienti indispensabili a raggiungere questo scopo, è primario la dotazione di funzionari che per grado, attitudine e capacità soddisfino alle esigenze dei servizi ai quali devono provvedere. Quindi necessità per l'Amministrazione di liberamente disporre del personale per destinarlo ove ritenga opportuno, nel supremo interesse dei pubblici servizi.

Per questo, nel reclutamento del personale di ragioneria vi è la condizione tassativa « che gli aspiranti esplicitamente dichiarino di mettersi a completa disposizione dell'Amministrazione per qualsivoglia destinazione possa loro essere conferita ».

Ma è giusto riconoscere che in passato l'inamovibilità nella residenza preferita era diventata diritto consuetudinarmente rispettato. I promossi di grado, i provenienti da classe transitoria, se avanti negli anni, se carichi di famiglia, trovarono il consenso di non spostarsi; e così la situazione del personale assegnato agli uffici provinciali fu ben diversa dalla stabilita, in alcuni esuberante, in altri deficiente.

S'impose perciò la necessità di un argine a questa dannosa consuetudine; e nell'esclusivo interesse del servizio si adottò il criterio dello spostamento graduale, sempre giustificato dal mandare il promosso o il nuovo ammesso dove si reputava più conveniente data l'attitudine del funzionario, tenendo conto delle aspirazioni di coloro che, ligi alla disciplina, per ineluttabili esigenze del pubblico servizio furono per anni in sedi meno gradite.

Se quando i concorsi davano contingente solo del Piemonte, Veneto, Lombardia, non si fosse preteso che gli eletti portassero il loro contributo nelle più lontane provincie del Regno, è facile capire l'inconveniente che ne sarebbe derivato; e se oggi, in cui la prevalenza dei nuovi funzionari dello Stato proviene dall'Italia meridionale e dalle isole, non si dovesse esigere il contrario, è evidente come la macchina burocratica resterebbe impacciata nei suoi movimenti.

Ma purtroppo avviene che non solo funzionari da tempo brevissimo lontani, ma volontari appena finito il tempo di prova, tormentino il loro rappresentante politico per tornare al luogo natio, dove risiedono i loro parenti e dove è il centro dei loro interessi.

Ora la legge che regola i rapporti fra lo Stato ed i suoi dipendenti non vincolò l'azione del potere esecutivo su cui grava la responsabilità del regolare andamento dei pubblici servizi; e l'Amministrazione, pur cercando di conciliare come meglio può i sentimenti domestici e gli interessi patrimoniali, deve adottare i provvedimenti che assicurino l'alta finalità che le incombe.

Sono giornaliera le difficoltà di questa dotazione di personale in uffici ai quali ogni nuova legge affida nuove attribuzioni, aumentando il lavoro: se l'Amministrazione dovesse anche trovarsi limitata nella facoltà delle assegnazioni e non valersi di ammaestramenti che la pratica le suggerisce, tra i quali quello del grave inconveniente di lasciare un funzionario nella sede

di sua origine, allora la responsabilità non avrebbe ragione di essere; e creda, onorevole Amici, più che mai in questi tempi è necessario la responsabilità esista e si rafforzi.

Io confido che l'onorevole Amici nella sua saggezza si accontenterà di queste spiegazioni, perchè anch'egli, nella sua qualità di Presidente della Federazione dei funzionari di ragioneria, deve convincersi che non l'impiego è fatto a comodo dell'impiegato, ma l'impiegato a vantaggio dell'impiego. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Amici ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMICI GIOVANNI. Mi rincresce di non potere dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario, a cui mi legano tanti vincoli di fratellanza politica e di amicizia personale. Ma la verità è una e io la debbo dire come è.

Sono persuaso che l'onorevole sottosegretario di Stato ed il ministro non hanno la paternità di questa proibizione, che è assurda ed anche inumana. Per esempio, un impiegato, per il solo fatto di essere nato a Napoli, dove non ha mai risieduto e non ha famiglia, è bandito per sempre dalla sua città natale. Egli potrà esser trasferito in qualunque altra città del Regno; potrà rimanere anche in quella città dove è stato per venti anni e dove ha creato rapporti d'interesse; ma gli sarà sempre interdetto di tornare alla città natale. Ora nessuna legge dello Stato impone questo divieto. Abbiamo categorie d'impiegati, come i magistrati, le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, e via dicendo, che hanno funzioni delicate e gravi, a cui non è fatto il divieto di tornare nella città natale. Ebbene, invece gli impiegati di finanza debbono avere questa specie di *di-minutio capitis*, questo divieto di tornare nella città natale!

L'onorevole sottosegretario di Stato dice: ma noi dobbiamo avere la più assoluta e sconfinata libertà nei trasferimenti, dobbiamo avere la mano libera. Per disgrazia l'hanno tutti i ministri in fatto di trasferimenti! Fateli questi trasferimenti, se esistono ragioni vere di servizio e non altre ragioni (che a suo tempo e non in questo momento io rileverò); ma non dovete, nè potete impedire che l'impiegato torni, eventualmente, là dove ha diritto di tornare.

Con quale fondamento, con quale logica, con quale buon senso potete impedirlo?

Voi sapete, onorevole sottosegretario di Stato, che un disgraziato impiegato (non ne faccio il nome), è nato precisamente a Napoli, ma vi è stato pochissimo tempo. Ha lasciato quella città quando era quasi in fasce, e la sua famiglia è emigrata ed è venuta a Roma, dove da venti anni si è creato rapporti d'interesse. Questo impiegato dice: se a Napoli v'è la possibilità di tornare, io desidero andarvi; ma il Ministero pur ammettendo che c'è la possibilità, soggiunge: per voi no, perchè voi avete il grave peccato di essere nato a Napoli. Ora qui non riconosco le ragioni, che avete detto in principio della vostra risposta, delle inframmettenze, delle aderenze, dei sospetti, perchè io capisco le inframmettenze, le aderenze ed i sospetti per un impiegato che è stato per venti anni a Roma, dove ha creato il centro dei suoi affari e si è costituito una famiglia; ma per Napoli dove egli è semplicemente nato per caso e non conserva relazioni di sorta, voi non potete addurre queste ragioni di inframmettenza.

D'altra parte perchè infliggere *a priori* a tutti gli impiegati questo ostracismo ingiurioso, dicendo: voi non potete essere galantuomo nel paese dove siete nato? Se v'è stato qualche impiegato che tornato nel suo paese ha commesso mancanze o si è reso indegno del posto, punitelo; ma non adottate la massima per cui nessun impiegato possa essere trasferito nella città natale.

Io non credo che il mio amico, onorevole Pavia, voglia mantenere questa disposizione, che non si trova in nessuna legge. Il ministro non è autorizzato ad emanare questa disposizione e non può quindi applicarla. Egli l'ha applicata per mezzo di una circolare suggeritagli dalla ragioneria generale, non so per quali ragioni. Ma è certo che questa contrasta col buon senso, ed io mi affido tanto all'onorevole sottosegretario di Stato, quanto all'onorevole ministro, perchè la vogliano revocare, essendo ingiuriosa e contraria alla giusta ragione.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Io e l'onorevole ministro assumiamo interamente la paternità di questa disposizione, la quale non è adottata soltanto dal Ministero del tesoro, ma anche da altri Ministeri come, per esempio, da quello delle finanze.

Ad ogni modo, all'onorevole collega, che

dice essere questa disposizione vietata dalla legge, debbo osservare che la legge, la quale regola i rapporti fra lo Stato e gli impiegati, non ha alcuna disposizione al riguardo; e lascia quindi al potere esecutivo completa responsabilità per l'andamento dei pubblici servizi.

L'amministrazione centrale, quindi, deve adottare tutti i provvedimenti atti a raggiungere la scopo che si prefigge.

Molti sono gli inconvenienti lamentati, e non mi obblighi l'onorevole Amici a ripetere certi fatti che io privatamente già gli indicai, d'individui, i quali, avendo fratelli e parenti avvocati, notai ecc., erano diventati quasi i padroni di una Intendenza di finanza, per cui fu necessario di adottare la disposizione di cui parliamo.

Del resto, se questa disposizione riguardasse solo uno o pochi impiegati l'onorevole Amici avrebbe ragione di deplorarla; ma poichè essa è generale per tutti i funzionari, non offende alcuno.

Il caso specifico, poi, che egli cita, è un'eccezione, mentre la generalità degli impiegati che vanno via dal luogo natio, hanno colà parenti, amici, relazioni ecc. Ripeto, che per riparare a questo inconveniente, e soltanto per il regolare andamento del pubblico servizio, siamo stati obbligati a prendere questa disposizione.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti.

Pellerano, al ministro della marina, « per sapere per quale motivo fu impedito l'accesso all'arsenale per assistere al varo della regia nave *Cavour*, ad alcuni deputati ed a parecchi invitati che viaggiavano col treno in arrivo a Spezia alle 7.45 giunto invece, a causa dell'arrivo del treno reale, alle 8.40 »;

Scorciarini-Coppola, al ministro dei lavori pubblici, « sui risultati delle sollecitazioni che certamente furono rivolte alla Società concessionaria pel rapido compimento della costruzione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife a seguito dell'altra interrogazione proposta dal sottoscritto il 23 giugno 1911, e specialmente sulle difficoltà per la sollecita costruzione del ponte sul Volturno in servizio della ferrovia suddetta al luogo denominato passo di Annibale »;

Colonna di Cesarò, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere quali criteri abbiano deciso il tracciato della costruenda strada comunale di allacciamento dei comuni di Limina e Antillo alla provinciale lungo la sponda destra del torrente Agrò, quando il tracciato lungo la sponda sinistra avrebbe

importato spesa minore e avrebbe giovato pure ai comuni di Casalvecchio, Savoca e S. Teresa di Riva, avrebbe collegato frazioni sparse e l'artistica Badia di S. Pietro, e avrebbe condotto direttamente a una stazione ferroviaria e al capoluogo di mandamento »;

Montù, al ministro della guerra, « per sapere se egli ritenga che le risultanze della Commissione tecnica d'inchiesta all'uopo nominata abbiano soddisfacentemente ed esaurientemente chiusa la questione riguardante l'ingegnere De Maria: o se piuttosto l'onorevole ministro non giudichi necessario, per le alte finalità della giustizia — la quale nella compagine dell'esercito ha importanza certo non minore della bontà dei materiali da guerra — di esaminare, precisamente in seguito alle risultanze della Commissione sopradetta, se i procedimenti seguiti durante le varie fasi della questione dalle diverse autorità militari e dall'Amministrazione centrale verso l'ingegnere De Maria, i quali lo hanno indotto ad abbandonare l'esercito, siano sempre stati conformi a quei sereni, retti e leali principii che debbono informare ogni azione del comando »;

Cottafavi, al ministro degli affari esteri, « in ordine all'assassinio finora impunito, dell'italiano Edoardo Gerbo, perpetrato barbaramente da Juan Sejas ausiliare di polizia a S. Carlos (Repubblica Argentina) »;

Bocconi, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per mettere fine allo stato anormale in cui trovasi da tempo l'ufficio di istruzione presso il tribunale penale di Ancona ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Podrecca, ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, « per sapere se — ad agevolare ai comuni, solleciti dell'istruzione pubblica, (e che ottennero dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti, mutui per costruzione di edifici scolastici, nei quali mutui il Governo aveva stabilito di concorrere col pagamento di una quota d'interesse, ma sui quali prestiti ancora non è stata eseguita alcuna sovvenzione) — i ministri intendano d'accordo assumere a carico dello Stato tutta la quota d'interesse a norma dell'articolo 25 della legge 4 giugno 1911, n. 587, emanando frattanto istruzioni provvisorie in attesa del regolamento ad esecuzione della legge medesima, per permettere così ai comuni diligenti di costruire edifici scolastici già iniziati, e di sollecitare altre pratiche in corso »;

Lo stesso onorevole Podrecca interroga il ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se in attesa del regolamento, ritenga equo con disposizione transitoria aumentare le borse di studio inferiori alle lire 500 assegnate nell'anno 1910-11 ad alunni e ad alunne delle scuole normali, destinandovi l'importo non assegnato delle borse di studio istituite con la legge 4 giugno 1911, e ciò in considerazione che, per le accresciute esigenze della vita, il sussidio corrisposto agli alunni ed alunne fu di troppo inferiore alle spese che essi dovettero sostenere per mantenersi agli studi lontani dalle loro famiglie. Se per l'anno scolastico 1911-12 ritenga conferire le borse di studio di lire 600 ai suddetti alunni che conservarono il diritto alle borse di studio godute nello spirato anno scolastico senza sottoporli a nuovi esami, riservando agli alunni che devono sostenere gli esami le borse di minor valore ».

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo che queste interrogazioni siano differite, poichè attendo alcune comunicazioni in proposito dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

De Nicola, al ministro della marina, « sul disastro della regia nave San Giorgio ».

Cicarelli, al ministro dell'interno, « sulla sommosa avvenuta il 15 agosto 1911 ad Atripalda e sulle cause che la determinarono ».

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati per le ore 11 di giovedì 29 febbraio 1912 col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

Ammissione alla lettura di proposte di legge dei deputati: Leone, Giacomo Ferri, Rosadi, Ciccotti, Fumarola, Fraccacreta, Berti, Mezzanotte, Cutrufelli, De Novellis, Merlani.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Squitti, per ingiurie (1000);

contro il deputato Gaudenzi, per contravvenzione alla legge sulla inalienabilità delle antichità e belle arti (1001);

contro il deputato Marzotto, per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1002);

contro il deputato Balsano, per oltraggio a pubblico ufficiale (1003);

contro il deputato Foscari, per duello (1004);

contro il deputato Leonardi, per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1005);

contro il deputato Raggio, per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1006);

contro il deputato Camerini, per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1007);

contro il deputato Giacomo Ferri, per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1008).

contro il deputato Baragiola, per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1009);

Esame dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni speciali transitorie per la applicazione della legge 20 marzo 1910, numero 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e di industria (925).

Provvedimenti per la protezione degli animali. (*Approvato dal Senato*) (941).

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (949).

Sulla cittadinanza. (*Approvato dal Senato*) (966).

Provvedimenti per il credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria (970).

Esame delle seguenti proposte di legge:

Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, d'iniziativa del deputato Giovanni Amici ed altri (946).

Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como, d'iniziativa del deputato Carcano ed altri (947).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per l'esercizio delle

assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione.

Come la Camera ricorda, la discussione venne sospesa nel luglio scorso dopo che era stato approvato il passaggio agli articoli.

GRAZIADEI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei ha facoltà di parlare.

GRAZIADEI. Onorevoli colleghi, il gruppo, anzi il sotto-gruppo al quale appartengo, vi garantisce che nessuna mia proposta può esser diretta ad ostacolare il passaggio alla discussione di una legge come la presente. Non dunque scopi obliqui, ma interesse obiettivo della discussione e del paese mi inducono a richiamare la vostra attenzione sulle condizioni in cui noi ci veniamo a trovare oggi.

La Camera nel luglio scorso, dopo una memoranda discussione, approvava il passaggio agli articoli, col preciso significato dato dalla proposta del presidente del Consiglio, cioè di approvazione del principio generale cui quel disegno di legge s'informava. Ma oggi ci troviamo noi di fronte agli articoli di allora? Ci troviamo di fronte al progetto di allora? Io credo che chiunque abbia esaminato il complesso dei nuovi provvedimenti avrà dovuto constatare che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio progetto di legge che, quanto all'applicazione del principio su cui non si può più discutere, è completamente diverso. Basta considerare che abbiamo oggi tre principi nuovi: il principio della garanzia delle polizze da parte dello Stato, il principio del decennio di transizione, e il principio della riassicurazione. Quest'ultimo è tanto più grave in quanto per la sua potenzialità può assorbire, in certo qual modo, il principio stesso della legge.

In queste condizioni, mi permetterei di proporre alla Camera, d'accordo, possibilmente, coll'illustre Presidente e col ministro interessato, che nella discussione almeno dei primi articoli fosse consentita una certa latitudine, destinata non già a discutere ciò che non si può più discutere, ma a dare una visione d'insieme del nuovo modo, con cui il nuovo progetto di legge provvede all'applicazione del principio già approvato dalla Camera.

Con questo si può eliminare il pericolo di cadere in disposizioni contraddittorie ed evitare a molti colleghi l'imbarazzo in

cui potrebbero trovarsi quando, in fine della legge, si accorgessero di avere approvato articoli che non avrebbero forse accettati, se fosse stata prima possibile una specie di discussione generale, limitata all'insieme delle nuove disposizioni.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Salandra ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

SALANDRA. Mi era già iscritto per parlare, non per entrare nel merito del disegno di legge, ma per esporre qualche osservazione sull'ordine della discussione.

Una delle osservazioni, che intendevo esporre, collima perfettamente, mi piace constatarlo, con quello che il collega Graziadei ha detto, a nome del suo sotto-gruppo...

GRAZIADEI. A nome mio.

SALANDRA. ... al quale, per questa volta, potrei ascrivermi anch'io. È indubitato che non si può discutere l'articolo primo di questo disegno di legge senza esaminare tutto il regime che s'inaugurerebbe. In realtà il fascicolo che la Commissione ci ha distribuito, comprende due disegni di legge: il primo coi primi 24 articoli, e il secondo cogli articoli 24-ter, quater, quinquies, sexies, coi quali il monopolio viene differito al 1923. Ad ogni modo sono due disegni di legge. Indubbiamente non si può da noi, o da altri, votare, o non votare, l'articolo primo, senza discutere il sistema che sarà inaugurato l'anno venturo, se la legge sarà approvata.

Quindi occorre, se il nostro Presidente lo crede, che egli interpreti, con quella larghezza che si suole in questi casi, il regolamento, senza obbligarmi a rinnovare una discussione generale sull'articolo 24-ter, il che sarebbe incomodo e lungo per tutti.

Questa osservazione collima con quella dell'onorevole Graziadei. Ma io volevo farne un'altra per mio conto.

Su questo disegno di legge abbiamo senza dubbio notevoli innovazioni. Queste innovazioni, apportate al disegno di legge che dobbiamo esaminare, specialmente nelle disposizioni transitorie, non ci sono state in nessun modo spiegate e giustificate. Io non voglio fare appunti, nè proposte dilatorie. Ma ci si propone un regime intermedio, che dura dieci anni; abbiamo rapporti nuovi da iniziare fra le Compagnie e lo Stato. Perché e per quale ragione il Governo ha creduto di proporre questo regime intermedio? quali saranno i rapporti di diritto e di fatto che ne deriveranno? quali le possibili previsioni eco-

nomiche e finanziarie dell'andamento dello istituto di Stato nel prossimo decennio? Non ne sappiamo niente.

La legge che si applicherà, se mai, nel 1923, quella è stata illustrata, documentata e discussa anche troppo: ormai siamo al caso di decidere; ma sulla parte nuova ci manca qualunque ragione del perchè il Governo ha inteso di proporcela e del perchè la Commissione l'abbia accettata. Nei giornali ho letto che il Governo, come certamente doveva, nel presentare alla Commissione gli emendamenti, li ha accompagnati con spiegazioni sufficienti; ma la Commissione nulla ci ha comunicato intorno a queste spiegazioni, assolutamente nulla: c'è il nuovo testo concordato, il disegno di legge nudo e crudo.

Noi ci troviamo quindi in una condizione imbarazzante; volendo fare una critica e una discussione obbiettiva di questo disegno di legge, ci troviamo nella condizione di fare delle ipotesi, di mancare di dati positivi, che a noi è molto difficile procurarci, non avendo a nostra disposizione gli attuali del Ministero, e, per ragioni evidenti, non volendo richiederne le Compagnie di assicurazione. Potremo dunque istituire calcoli sbagliati.

Ora a questa sgradevole condizione di cose si potrebbe rimediare, se il ministro lo voglia. Non mancano precedenti in questa Camera di ministri che hanno iniziato la discussione di loro proposte con una esposizione verbale delle ragioni e dei dati per i quali a queste proposte sono venuti, e certamente non mancano all'onorevole Nitti nè la preparazione nè la scienza nè la parola per fare tale esposizione. Essa incanalerebbe la discussione intorno a certi punti, e ci eviterebbe molta perdita di tempo.

E poichè ho la parola, e non intendo riprenderla, il Presidente mi conceda di dichiarare, in sede di mozione d'ordine, che oramai a giudizio mio e a giudizio di parecchi amici miei questa discussione non può avere più il carattere politico che ebbe nel giugno.

È bene dir chiaro che essa oramai non può essere se non una discussione assolutamente tecnica. Le discussioni politiche non si improvvisano: nel giugno c'era veramente una questione politica del monopolio, sentita nel paese. La discussione ebbe una ripercussione non inutile in questa Camera, tanto vero che ci presentate emendamenti che di quella discussione sono frutto notevole. Ma adesso, adesso franca-

mente voi e noi abbiamo l'animo investito da tutt'altro pensiero che non sia quello del monopolio.

Onorevole Nitti, un capitano della nostra valorosa marina il quale affondi una cannoniera turca, attira su di sè l'attenzione del paese molto più di Lei, se riesce a varare questo monopolio, il quale sarà forse, in avvenire, una *superdreadnought*, ma per ora...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma io non ho contro i Turchi.

SALANDRA. ... non è se non una imbarcazione di tipo equivoco, che servirà soprattutto ad arruolare un numeroso equipaggio di funzionari. (*ilarità — Commenti*).

Dunque, scherzi a parte, perchè l'argomento è serio, la questione politica la sentivamo vivamente allora; essa ci pareva avesse l'espressione sua nel disegno di legge sul monopolio, d'onde la viva opposizione che noi facemmo. Ma ora quella situazione politica non c'è più: la situazione politica è profondamente mutata.

E inoltre il disegno di legge è un altro.

L'onorevole Graziadei ha detto che egli e gli amici suoi se ne accontentano: questo mi fa molto piacere...

GRAZIADEI. Non l'ho detto.

SALANDRA. M'è parso di capirlo.

Questo a noi fa piacere, perchè ci dimostra che essi non sono di difficilissima contentatura, e che ci è sempre modo d'intendersi con loro.

Per queste ragioni rimane esclusa, mi piace dichiararlo, rimane ormai esclusa ogni questione politica.

Noi intendiamo invece fare un esame tecnico approfondito di questa legge, un esame tecnico quale il presidente del Consiglio dichiarò che occorreva quando in luglio propose la sua domanda di rinvio che la Camera accolse.

Date queste premesse, spero che l'illustre nostro Presidente accetterà la preghiera mia e dell'onorevole Graziadei, di dar modo a noi, in occasione della discussione dell'articolo primo, non di tornare sulla vecchia discussione generale, ma di trattare tutto l'insieme del nuovo disegno di legge, e che l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio voglia esporci i criteri fondamentali per i quali è venuto nella determinazione di proporre gli emendamenti che ci stanno innanzi.

Con ciò ho esaurito non solo la mia mozione d'ordine, ma anche, per ora, la mia iscrizione sull'articolo primo. (*Bene! — Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rilevo con piacere il perfetto accordo col quale comincia la discussione, perchè anch'io sono dell'opinione degli onorevoli Graziadei e Salandra, cioè che, quando si discute l'articolo primo di un disegno di legge, la discussione debba essere fatta con la maggiore larghezza, in modo che la Camera si renda subito conto dei principi che informano il disegno di legge.

La discussione che si farà sull'articolo primo darà occasione naturalmente all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di esporre tutti gli schiarimenti che saranno necessari, affinchè la Camera sappia esattamente quale sia la portata del disegno di legge.

Per questi motivi mi associo alla preghiera fatta dai due onorevoli deputati affinchè l'onorevole Presidente voglia lasciare la maggior libertà di discussione sull'articolo primo.

PRESIDENTE. Ho sentito svolgere da due onorevoli colleghi questa mozione d'ordine; io però non ho avuto finora occasione di dir sillaba. Ma non ho da notare altro che questo: che cioè la mozione è consona a quanto si è sempre fatto. In genere la discussione sull'articolo primo assume sempre una certa larghezza; debbo poi fare osservare che nel disegno di legge (che tutti avranno letto e studiato, come mi son sentito in dovere di studiarlo io, e come sempre faccio) sono stati aggiunti soltanto tre articoli sostanzialmente nuovi.

Su questi articoli gli oratori potranno svolgere a suo tempo tutte le osservazioni che crederanno; e intanto lascerò che la discussione si faccia sull'articolo primo con la desiderata ampiezza.

Procederemo dunque alla discussione degli articoli.

Prima però debbo ricordare che vi è un intero controprogetto dell'onorevole Muratori, che egli illustrò nella discussione generale.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, *segretario, legge*:

Controprogetto.

TITOLO I.

Istituto Nazionale di assicurazioni.

Art. 1.

È fondato un Istituto Nazionale di assicurazioni, con sede in Roma, per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita

umana in tutte le loro possibili forme, non esclusa quella che è subordinata ad eventi futuri ed incerti, od insieme alla morte o alla sopravvivenza in un determinato periodo di tempo.

L'Istituto Nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma; ed è posto sotto la guarentigia dello Stato, e la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato lo statuto organico dell'Istituto Nazionale.

Lo statuto determinerà le norme per la istituzione e il funzionamento delle sedi e delle agenzie locali.

Art. 2.

Dal giorno della promulgazione della presente legge non potranno essere costituiti in Italia nuovi Istituti di previdenza che abbiano il fine stesso che si propone la presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano:

1° agli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle Casse di previdenza riconosciute per decreto reale e alle Società di mutuo soccorso che assicurino un capitale non superiore alle lire 500 o una rendita non superiore alle lire 200 annue;

3° alle Amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

4° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) cinque cittadini scelti dalle Camere di assicurazioni;

b) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza;

c) tre funzionari dello Stato di grado non inferiore a quello di capo di divisione o ad esso assimilati e scelti due nei ruoli del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed uno in quelli del Ministero del tesoro.

Il direttore generale dell'Istituto Nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore o deputato e con qualunque carica pubblica elettiva. Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera a).

Il Consiglio si riunirà almeno ogni due mesi.

Art. 5.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo statuto organico, che determinerà pure il modo di procedere alla elezione dei cinque membri di cui alla lettera a) dell'articolo 4 non che i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie a), b) e c) del precedente articolo.

Art. 6.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà, su proposta del Consiglio di amministrazione, due consiglieri i quali insieme al presidente costituiranno il Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo statuto.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione propone lo statuto organico dell'Ente e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sull'impianto delle sedi e sulla istituzione delle agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione;

3° sulle proposte dei contratti collettivi di assicurazione;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione della azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio di amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Art. 8.

Le tariffe dei premi non potranno in nessun caso essere superiori alla media di quelle praticate dai più solidi Istituti di assicurazione attualmente esercenti in Italia, indicate da un decreto reale che sarà reso prima della costituzione del Consiglio.

Dette tariffe non potranno essere modificate se non con altro decreto reale, su proposta del Consiglio, e sempre in misura non superiore a quella determinata con la presente legge.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto Nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e con le modalità determinati dallo statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incarichi

cati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello statuto.

La retribuzione degli impiegati dell'Istituto dovrà essere commisurata al tempo o al lavoro compiuto e potrà consistere anche parzialmente in una compartecipazione agli utili.

All'atto della loro assunzione in servizio gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare con lo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dalla loro assicurazione.

Agli impiegati tutti dell'Istituto Nazionale e per i rapporti di essi con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale, che riguardano i pubblici ufficiali, ai quali sono equiparati soltanto a questo effetto.

Art. 11.

Gli agenti produttori saranno retribuiti esclusivamente con una provvigione proporzionata al numero e all'entità degli affari per mezzo di essi conclusi. Non possono avere compensi di altra specie eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decidesse di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo di una provvigione nella misura da stabilirsi dal regolamento: i ricevitori del registro, gli agenti delle imposte, gli ufficiali e gli agenti postali di qualunque categoria, i notai, i segretari ed agenti comunali.

Il servizio di riscossione dei premi ed il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà esser fatto, con esenzione da ogni spesa, dagli uffici postali e dai ricevitori del registro. Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Le somme assicurate presso gli Istituti italiani di assicurazione esercenti e presso le società estere che hanno ottenuto la facoltà di esercitare l'industria in Italia sono sottoposte alla tassa di successione a norma

della legge sulle tasse relative. I capitali assicurati con polizze miste e quelli a termine fisso, o sottoposte ad evento futuro ed incerto diverso dalla morte, sono sottoposti ad una tassa corrispondente alla tassa di successione con detrazione della differenza fra il premio dovuto alle società assicuratrici per contratto a vita intera, e quello che è stato pagato.

Art. 13.

I capitali assicurati presso l'Istituto creato con la presente legge non superiori a lire 10,000 e le rendite vitalizie non eccedenti lire 1,200 annue sono esenti dalla imposta stabilita colla legge per i contratti di assicurazione e sono altresì esenti dalla tassa di successione imposta nell'articolo precedente.

I capitali e le rendite eccedenti la misura suddetta sono sottoposti soltanto alla metà della imposta dovuta sui premi per la legge sopraindicata ed alla metà della tassa di successione stabilita nell'articolo precedente.

Art. 14.

Sono istituite in tutte le provincie del Regno le Camere di assicurazioni composte di trenta cittadini fra i maggiori assicurati.

Art. 15.

Con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla costituzione di queste Camere, determinato il numero dei componenti nelle varie provincie e stabilito il loro funzionamento.

Art. 16.

Il tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto Nazionale di assicurazione sino all'ammontare di cinque milioni di lire perchè esso possa provvedere alle spese di impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

Art. 17.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:
a) una quota non inferiore al 5 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata, a norma dello statuto, alla riserva di garanzia ed a ogni altra eventuale riserva;

c) la quota di compartecipazione che sia assegnata ai funzionari dell'Istituto in misura non superiore al cinque per cento. Gli utili netti residuali non che il ricavato della tassa di successione di che all'articolo 13 sono devoluti per intero alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 18.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto Nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

1° In titoli del debito pubblico consolidato del Regno d'Italia;

2° In altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

3° In cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° In anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;

5° In acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato;

6° In mutui sopra proprie polizze di assicurazione nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° In beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere ed in misura non superiore al decimo della riserva;

8° In sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di pietà, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzate dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 12 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori tutti sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento ed impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 19.

Gli utili dell'Istituto Nazionale di assicurazioni sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto Nazionale di assicurazioni e gli assicurati non sono soggetti alla tassa speciale in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sull'assicurazione e sui contratti vitalizi approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

La tassa imposta con la suddetta legge è raddoppiata per le assicurazioni contratte con società estere.

Art. 20.

L'Istituto Nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 21.

Tutte le questioni che potessero insorgere tra gli assicurati e l'ente assicuratore saranno inappellabilmente decise da un collegio arbitrale composto di cinque membri scelti, tre in principio di ogni anno dalle Camere di assicurazioni riunite in congresso tra i maggiori assicurati non facenti parte del Consiglio, e due dal ministro di agricoltura e commercio.

TITOLO II.

Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle associazioni tontinarie.

Art. 22.

È vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie e di ripartizione sia nazionali che estere.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà entro un mese dalla promulgazione della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci.

Il commissario assume l'amministrazione della associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 23.

È ammesso per i soci delle imprese tontinarie e di ripartizione nazionali il diritto

al recesso che può essere esercitato entro un mese dalla data del regio decreto che istituisce la gestione straordinaria.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno se operai iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati per un contratto di rendita vitalizia presso l'Istituto Nazionale di assicurazione.

Le operazioni di riparto fra la Cassa Nazionale di previdenza e l'Istituto Nazionale di assicurazione saranno dal commissario compiute coll'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 24.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente legge, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto Nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le associazioni alle quali appartenevano, salvo in loro la facoltà di aumentare i contributi osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle associazioni tontinarie e iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa Nazionale di previdenza o presso l'Istituto Nazionale di assicurazioni sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendita vitalizia delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 25.

I provvedimenti del Ministero menzionati nel presente titolo potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge un disegno di legge per la riforma della Cassa Nazionale di previdenza.

Art. 27.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge, approvato con decreto reale,

sentito il Consiglio dei ministri, deve essere pubblicato entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori non è presente; s'intende quindi che egli abbia ritirato la sua controproposta. (*Commenti*).

Procediamo dunque alla discussione dell'articolo 1.

Do lettura del nuovo testo concordato fra Ministero e Commissione:

Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dallo Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dello Istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per l'istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge e lo statuto organico saranno approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Il regolamento stabilirà la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

SALANDRA. Ho già parlato anche in merito; quindi rinuncio a parlare nuovamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Silvio Crepsi ha presentato i seguenti articoli sostitutivi:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a istituire l'*Istituto nazionale di assicurazione*, avente lo scopo di assumere contratti di assicurazione sulla vita umana, nonché contratti di capitali e rendite vitalizie immediate o differite, in qualsiasi forma, esclusa quella tontinaria o di ripartizione.

La sede dell'Istituto nazionale è in Roma: saranno altresì istituite sedi compartimen-

tali, agenzie e rappresentanze nel Regno e nelle Colonie.

Con decreto reale sarà determinata la data d'inizio delle operazioni.

L'Istituto nazionale di assicurazione ha personalità giuridica e gestione autonoma: esso è posto, come le imprese private, sotto la diretta vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite da apposita legge, intesa a disciplinare l'esercizio delle assicurazioni in Italia.

Le operazioni dell'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

Lo statuto organico e il regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno emanati con decreti reali, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della previdenza.

Art. 1-bis.

L'Istituto nazionale svolgerà la sua azione mediante due rami distinti:

Ramo ordinario riflettente operazioni di assicurazioni eccedenti la somma di lire 5,000 di capitale assicurato, o lire 500 di rendita sopra una testa.

Ramo popolare riflettente operazioni sino a lire 5,000 di capitale assicurato o lire 500 di rendita sopra una testa.

I due rami dovranno avere ordinamenti distinti.

La Cassa nazionale di previdenza sarà con apposita legge incorporata nell'Istituto nazionale ed il suo portafoglio costituirà la prima base delle operazioni, che saranno svolte dal ramo popolare.

Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e privati che esercitavano legalmente nel Regno alla data del 30 giugno 1911 le assicurazioni sulla durata della vita umana, manterranno la facoltà di continuare le operazioni.

Esse saranno classificate fra le imprese autorizzate all'esercizio del solo ramo ordinario quando i limiti delle operazioni da esse tuttora praticate alla data suindicata risultino conformi a quanto è esposto al comma 1 dell'articolo 1-bis.

Le imprese di ripartizione di capitali operanti in Italia alla data del 30 giugno 1911 e regolarmente autorizzate ai sensi della legge 26 gennaio 1903 potranno essere ammesse a funzionare nel ramo ordinario, sempre quando si trasformino entro sei mesi

dalla entrata in vigore della presente legge in imprese di vera e propria assicurazione.

Saranno ammesse ad operare esclusivamente nel ramo popolare le associazioni mutue che alla data del 30 giugno 1911 risultassero praticare esclusivamente le assicurazioni entro i limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 1-bis.

« La Cassa mutua cooperativa per le pensioni di Torino sarà ammessa a funzionare nel solo ramo popolare, sempre quando si trasformi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge in impresa di vera e propria assicurazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvio Crespi.

CRESPI SILVIO. Onorevoli colleghi, dopo le parole degli onorevoli Graziadei e Salandra, se San Sebastiano, che si era trasfuso la scorsa estate nella figura dell'onorevole ministro, o del suo monopolio, se San Sebastiano avesse temuto un secondo martirio, si sarebbe sentito assai rassicurato.

Onorevole Nitti, noi non vogliamo adunque più scambiarsi alcune di quelle frecce, che ella si levava dal corpo col suo discorso del 24 giugno, perchè temeremmo che ritirandone alcuna rosseggiasse di tanto nobile sangue. (*Mostra un opuscolo con la copertina di color rosso — Si ride.*)

Sono questi gli annali della statistica, che forse non ridiscuteremo, perchè, come la Camera ha compreso, tutti desiderano di far presto; *majora premunt*. Tra le altre cose (lo dico subito perchè non si ripeta la obbiezione, che fu fatta al nostro ufficio di critici), fra le altre cose preme assai di assolvere quel punto cardinale del programma del Governo, che oggi non può più considerarsi come un desiderio, ma come un dovere; è divenuto un dovere del Parlamento l'estendere il suffragio a tutti gli italiani, perchè tutti, fino all'ultimo contadino, hanno dimostrato con la elevatezza del sentimento patriottico di essere tanto al di sopra della eventuale pochezza di coltura. (*Benissimo!*)

Ed entro subito in argomento.

Noi abbiamo avuto in esame tre articoli primi. Un articolo 1 del 3 giugno 1911, che suonava così: « A decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, le assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio dall'Istituto nazionale di assicurazioni che è istituito con sede in Roma ».

Vi è poi l'articolo 1 del 20 giugno, che diceva:

« A decorrere dal giorno della entrata in vigore della presente legge, che sarà determinato per decreto reale, le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate, in regime di monopolio, dallo Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma ».

E finalmente abbiamo il primo comma dell'articolo 1 del 24 febbraio 1912, il quale dice:

« Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma ».

E non si fissa più la data con decreto reale, ma è stabilito nell'ultimo comma, che il regolamento stabilirà la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Lascio in disparte il secondo comma, onorevole Graziadei, che riguarda la garanzia delle polizze, quella tale garanzia delle polizze per la quale noi fummo in tanta trepidazione per cinque giorni consecutivi, e che può oggi non costituire una novità nel disegno di legge, perchè effettivamente la comprendeva per imprescindibile necessità di logica.

Ma, basta rilevare la differenza dei termini fissati all'entrata in vigore del disegno di legge, per comprendere che ai tre diversi articoli n. 1, corrispondono tre sistemi, tre stati di animo nel Governo e nella Camera, e, come giustamente dicevano gli onorevoli Graziadei e Salandra, tre disegni di legge.

Le diversità nei diversi stati d'animo della Camera sono troppo evidenti per insistervi. Quanto alla diversità fra i tre sistemi e i tre disegni di legge, basta accennare e ricordare gli articoli. Quello del 3 giugno, era, dirò così, l'articolo di fede del giovine ministro, il quale presentava un disegno di legge con grande entusiasmo, un disegno di legge che doveva passare rapidamente, e che era il frutto del suo concepimento, era la sorella sua vera, come egli spiegò che avrebbe detto Vespasiano.

Quella era la legge monopolio per eccellenza, la legge socialista. Monopolio assoluto, rigido, nel territorio dello Stato, ed esteso all'estero, per quanto riguardava il cittadino italiano. Nessun italiano poteva contrarre polizze di assicurazioni sulla durata della vita umana, nè all'interno del Regno nè fuori: soltanto in un solo caso,

(che poteva essere provato con una sola forma, con l'attestazione consolare scritta sulla polizza), il cittadino italiano che avesse avuto la residenza da oltre un anno fuori del Regno poteva contrarre, fuori del Regno, un'assicurazione sulla vita. Qualunque altra assicurazione era considerata in frode della legge e punita con multa grave, e, in caso di recidiva, col carcere. Gli assicurati erano completamente abbandonati a se stessi, le società, sia capitalistiche cioè anonime, sia mutue, soppresse con un tratto di penna.

Nessuna indennità. Gli assicurati, ripeto, erano esposti ai rigori della legge, potevano essere pure essi puniti, ed una sola categoria di assicurati veniva salvata, cioè garantita dallo Stato, quella di coloro che avevano avuto la previdenza di assicurarsi presso la Cassa socialista di Torino.

FAELLI. E imbrogliona.

Una voce all'estrema sinistra. E non socialista!

CRESPI SILVIO. E quello fu il disegno di legge socialista, quello fu il disegno di legge che piacque ai colleghi dell'estrema sinistra, i quali se lo appropriarono; mentre ci dicono ora per bocca dell'onorevole Graziadei: « noi non sappiamo se l'attuale progetto ci basti ».

Fu a ogni modo un disegno di legge applaudito. Si disse: « questo è il socialismo in azione » e colui che era sempre stato il nostro Giolitti, diventò per un momento il compagno Giolitti.

Era però quella una legge logica, una legge ferrea; era una legge che tutto distruggeva, salvo poi a riedificare; ma era una legge che stava in piedi nella sua essenza e in quasi tutti i suoi dettagli. Sarebbe stata però, a mio avviso e ad avviso di molti di questa Camera, non la sorgente ma piuttosto lo spettro della previdenza, in luogo di ciò che avrebbe potuto e dovuto essere la previdenza nel Regno d'Italia. E ne nacque quello che tutti ricordano.

Tutti ricordano quel po' po' d'ira di Dio per cui si scatenarono i partiti gli uni contro gli altri; per cui i liberali credettero di essere offesi nei loro principi, i socialisti credettero invece di ottenere un trionfo. Battaglia negli Uffici, vittoria del Governo, nomina della Commissione! La quale però ha cominciato a preoccuparsi di tutto ciò che si diceva fuori di qui, si è messa d'accordo col Governo, ci è venuta davanti con un disegno di legge alquanto trasformato, perchè infatti conteneva parecchie disposi-

zioni relative agli assicurati, la cessione del portafoglio col riscatto delle polizze, e tante altre belle cose dalle tinte un po' ammorzate. Insomma, si veniva a riconoscere che quell'equità borghese che noi avevamo sostenuto era ancora la migliore equità, era veramente la « *constans et perpetua voluntas jus suum uniuersique tribuendi* ». E vennero poi le discussioni, vennero tutti gli emendamenti, e fra questi, importantissimi gli emendamenti Bertolini e Alessio. E dopo 14 giorni di discussione, si ebbe il voto politico e il rinvio a novembre. Sembrava già fin d'allora che si fosse riaperto il tempio di Giano; ma quando tornammo poi qui trovammo che invece questo, anziché tempio di Giano, era diventato il tempio di Marte! E appare la terza formula, la formula 24 febbraio 1912.

In questa non si parla più della data di esecuzione della legge nel primo capoverso, ma se ne parla nell'ultimo; e fra il primo e l'ultimo capoverso c'è un po' po' di roba: c'è lo statuto organico che si deve discutere, che si deve sottoporre a tutti i corpi competenti e che si deve poi approvare per decreto reale; e poi c'è il regolamento che anche esso deve essere discusso, portato davanti ai corpi competenti, e poi approvato; e finalmente si legifera che la data in cui entrerà in vigore la legge sarà indicata nel regolamento. E tutto questo perchè? L'hanno accennato gli onorevoli Graziadei e Salandra: perchè sono stati aggiunti quegli articoli già quasi famosi, 24 *quater*, 24 *quies*, *series*... insomma perchè la legge ha cambiato assai, come hanno detto gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

Un collega socialista molto caustico e incisivo, avrebbe detto qualche ora fa: « Mi pare che questo non sia più il monopolio: questo è il *fu-futuro monopolio* ».

L'onorevole Giolitti, il quale durante la lunghissima discussione del giugno aveva ascoltato con grande cortesia tutti i nostri argomenti, nella seduta dell'otto luglio, riconobbe la necessità di un periodo transitorio.

L'onorevole Giolitti diede al voto dell'otto luglio questo carattere: approvazione in massima della legge, voto di fiducia pel Governo, ma libertà di discussione sugli articoli e possibilità che da tutte le parti della Camera, tutti i deputati collaborassero nella discussione degli articoli stessi. E noi oggi siamo qui, se ci permettete, a collaborare.

Ma con la dichiarazione dell'onorevole

Giolitti, si misero a posto molte cose. L'onorevole Bertolini poté dichiarare che, in fondo, i suoi emendamenti avevano trovato favorevole accoglienza presso il Governo. L'onorevole Celesia ha dichiarato che il Governo accettava i suoi emendamenti.

Insomma fin da allora si delineò quello che è oggi il progetto di legge; e il Paese, di quella memoranda discussione rimase contento.

Fu contento, onorevoli colleghi, perchè ha trovato che qui si era fatto opera degna di un grande Parlamento. Il Paese ha ritrovato allora i suoi rappresentanti, come poi ha ritrovato tutto sè stesso.

E tutti durante le vacanze abbiamo riflettuto: e prima di tutti ha riflettuto il Governo, che dopo averci regalata una certa famosa strapazzata, presentò gli articoli 24, i sei articoli 24, che dobbiamo necessariamente discutere insieme coll'articolo primo.

Potremo dunque vedere all'articolo primo quale sia lo scopo del disegno di legge, quale ne sia la massima, quali i limiti e quale la direttiva.

Lo scopo del disegno di legge è quello accertato dall'onorevole presidente del Consiglio nella seduta dell'8 luglio: favorire in tutti i modi il risparmio e soprattutto il risparmio delle classi meno agiate; concentrare nelle mani dello Stato una grande potenza finanziaria.

La massima è l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le sue forme.

I limiti ed i termini ora sono diversi da quelli contenuti nei due primi progetti di legge.

Allora abbracciavano tutte le assicurazioni, dal momento in cui entrava in vigore la legge: ora si faranno quelle assicurazioni che non saranno fatte dalle società che si lasciano esistere. Evidentemente l'intento del Governo sarà di esercitare le migliori forme di assicurazione, forse tutte le forme, ma, assumere i rischi di minor portata. E se non erro i nuovi articoli del progetto di legge, i sei articoli 24, sono così congegnati da lasciar credere che si è avuto ben presente lo scopo espresso dal presidente del Consiglio di favorire il risparmio delle classi meno agiate. Ciò si comprende specialmente per il modo con cui è congegnata la riasicurazione, come vedremo in prosieguo, nell'esame degli articoli.

La direttiva, la tendenza: Nel primo progetto abbiamo veduto la direttiva socialista intransigente; ala sinistra. Nel secondo, la socialista riformista; ala destra.

Nel terzo progetto v'è una tendenza diversa che si può accertare subito con un po' di esegesi.

In fondo questi articoli 24 seguono la falsariga dell'emendamento Bertolini.

L'emendamento Bertolini diceva così: « Le Compagnie possono essere autorizzate a continuare le operazioni anche per contratti inferiori alle 15 mila lire, durante un periodo di tempo non superiore ai sei anni, alle condizioni da essere determinate tenendo conto della convenienza di agevolare l'ammortamento delle spese di primo impianto ».

Ora vedete, onorevoli colleghi, questo tener conto della convenienza di agevolare l'ammortamento delle spese di primo impianto costituisce per sé solo una direttiva ben diversa da quella di tutti i progetti precedenti. Non si dà indennità, ma si dà qualche cosa che è assai vicino all'indennità, e che è logico e giusto dare, secondo noi. In ogni modo se non si difende completamente la proprietà, se non si proclama la difesa della proprietà con l'indennità, tuttavia se ne riconoscono i diritti perchè si vuol concedere alle Compagnie un numero di anni sufficiente per ammortizzare le spese di primo impianto. Dunque riconoscimento del diritto di proprietà, dunque non più tendenza Marangoni, Bissolati o Turati, ma, diciamo così, tendenza Bertolini.

L'onorevole Nitti ha fatto anzi un passo più in là; e io gliene dò ampia lode. Si è preoccupato, se non erro, della difesa delle giovani società. Egli disse a me e anche ad altri colleghi che fra tanti nostri discorsi, una sola verità aveva udito...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non in questa forma.

CRESPI SILVIO. ...e cioè che era necessario di difendere le società giovani, e quindi egli ha trovato il mezzo di compensare queste società, permettendo il riscatto dei portafogli non solo con la semplice cessione delle riserve matematiche, ma anche con la cessione delle spese di acquisizione.

Onorevole Nitti, dovremo ragionare un po' su queste spese di acquisizione, perchè ella deve spiegare ben chiaro, e lo farà senza dubbio con la sua solita competenza e precisione, che cosa esse siano e quale portata abbiano onde la parola della legge possa corrispondere allo scopo.

Se l'onorevole Nitti consente ancora nel fine che ci ha dichiarato, egli darà a que-

sta frase tutta la necessaria ampiezza e farà non solo delle dichiarazioni, ma le necessarie aggiunte, onde sia garantita la tutela delle giovani società, e in modo che non si produca l'evidente ingiustizia, di sopprimere le società nuove che avessero da poco tempo investito un nuovo capitale nell'industria assicuratrice.

La necessità della reintegrazione di questi eventuali capitali è una necessità non solo di giustizia ma di buona e sana politica, perchè se un colpo di Governo li facesse per sempre sparire nessuno più reinvestirebbe i suoi capitali in nuove industrie nella tema di essere colpito dal Governo. Anche l'onorevole Nitti è dunque entrato nella nuova tendenza, e noi ne prendiamo atto col più vivo compiacimento.

Aveva ragione un collega il quale, dopo il mio discorso dell'anno passato, mi disse: caro Crespi, non ti riconosco più, ma perchè ti riscaldi?

« Scusate, errammo! ci ha abbagliati il sole ».

E se la ragion politica è svanita, qui non avremo più nè vincitori nè vinti; cercheremo solo di fare una buona legge; di assicurare la tranquillità del paese anche in materia di previdenza.

Poichè se riusciremo ad andar d'accordo o le nostre divergenze non saranno tanto gravi, il paese si rianimerà e riconoscerà che tutti hanno fatto il loro dovere. Sarà la più grande ricompensa del nostro lavoro.

Pongo dunque la questione tecnica, e domando: corrisponde il progetto, che abbiamo dinanzi, ai suoi scopi, e cioè, potrà favorire il risparmio in tutte le forme possibili e in ispecial modo quello delle classi meno abbienti, e potrà esso concentrare le forze finanziarie in mano dello Stato?

Per rispondere a tale domanda occorre accennare molto rapidamente alle novità introdotte nel disegno di legge.

È oggi sancito un periodo transitorio, durante il quale non c'è monopolio di fatto: ma solo monopolio di diritto.

Lo Stato monopolizzatore delegherà, per un certo periodo di tempo, l'esercizio delle funzioni dell'Istituto nazionale alle società esistenti prima del 5 giugno 1911 che s'impegneranno di accettare determinate condizioni, e cioè la riassicurazione del 40 per cento di ciascuno e di tutti i rischi, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti non più di un quarto dei premi per le società italiane e della metà per le estere come prescrive l'articolo 145 del codice di

commercio, ma della metà dei premi per tutte le società assicuratrici, siano italiane od estere; e infine il deposito delle polizze, le quali dovranno essere approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Ma all'articolo 24-*quater* stabilisce che le società che soddisfino alle condizioni accennate possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni, ecc. Quale significato ha la locuzione « possono »? Significa che tutte le società, che si sottoporranno alle condizioni richieste, avranno il diritto di continuare le loro operazioni per un certo tempo accanto all'Istituto nazionale? Io ritengo di sì, nell'ipotesi naturalmente che esse presentino tutte le altre garanzie necessarie. Ma poichè può sorgere dubbio, sarà bene che il Governo precisi la dizione dell'articolo per eliminare qualsiasi dubbio che si tratti di una semplice facoltà, che il Governo potrebbe esercitare se ed in quanto gli piacerà. Sarà bene usare una formula chiara poichè non credo che il Governo vorrà introdurre qui un articolo, che nella sua forma ambigua rappresenterebbe un mezzuccio parlamentare per ottenere l'approvazione di un disegno di legge con minori ostilità.

Io suppongo, e del resto le parole del ministro lo metteranno bene in chiaro, che la locuzione « possono » vuol significare che la facoltà del Governo è vincolata alla presentazione del complesso delle condizioni che ho dianzi accennato.

Disentiamo quindi le condizioni, e anzitutto la riassicurazione del 40 per cento.

Onorevoli colleghi, la riassicurazione è una forma assai usata dagli istituti assicurativi. Per tutte le polizze maggiori, che superano una certa cifra, la riassicurazione viene sempre usata. Citerò, ad esempio, la Società mutua popolare di Milano, la quale all'inizio assicurava per le sue polizze tutto il di più delle 5,000 lire. Quando poi si irrobustì, assicurò tutta l'eccedenza delle 10,000 lire ed oggi, che si è fatta potente, riassicura tutto il di più delle 15,000 lire. Così fanno le altre società, le quali si tengono a proprio rischio ciò che in gergo chiamasi *pieno* e che varia a seconda dell'entità e della potenza della società.

Le potenti società estere si tengono anche un pieno di 50,000, di 100,000 lire. È difficile però che raggiungano tale cifra, perchè è naturale che tutte le società abbiano a dividere i rischi sul maggior numero possibile di teste; e per converso ciascuna di esse acquista, mediante la riassicurazione,

da altre società, nuove partecipazioni, di modo che ingigantisce sempre più la cifra degli affari, si compensano le provvigioni, aumentano gli incassi dei premi con maggior sicurezza per gli associati, con maggiori garanzie per gli assicurati.

La riassicurazione dunque non è altro che un sistema di esercitare la previdenza sotto ogni aspetto raccomandabile.

È largamente usato e necessariamente da tutte le società ma, come già avete compreso, viene usato solamente per polizze che superano una certa cifra e precisamente pel supero, pel di più di quella tale cifra che costituisce il pieno per ciascuna società. Ma le piccole polizze come potrebbero sopportare la riassicurazione?

Le polizze piccole sono quelle che sopportano le maggiori spese di acquisizione e di gestione. Basti ricordare che per le polizze popolari i pagamenti non si fanno che raramente trimestre per trimestre, ma piuttosto di mese in mese ed anche ogni settimana. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). E quelle sono le vere popolari. Poichè s'insiste rammenterò un ricordo personale.

Rammento quando facevo l'operaio in una filatura di cotone in Inghilterra. Vedevo ogni sabato all'uscita delle ragazze che avevano l'ufficio di raccogliere i pochi soldi di ciascun operaio, destinati a costituire il premio della polizza industriale.

Vuole il Governo istituire la polizza popolare? Evidentemente sì.

L'assicurazione popolare che ha sempre fallito in Italia (l'abbiamo tentata a Milano) sarà certamente tentata ancora dal Governo, ed anche dalle società, ed allora sarà possibile la riassicurazione?

Se è impossibile per le piccole polizze, essa diventa difficile anche per le polizze maggiori, e fino ad un certo limite.

Io ritengo che per tutte le polizze sino a 5 mila lire le riassicurazioni siano difficili. Ed allora, onorevoli colleghi, se sono impossibili o difficili le riassicurazioni per le polizze fino a 5 mila lire, l'obbligo della riassicurazione nella misura elevata del 40 per cento, colla sola deduzione delle spese strettamente di acquisizione che sono state presentate nel progetto governativo, avrà un effetto ben diverso da quello che il Governo vuole ottenere. Tutte le piccole società, tutte le mutue coll'imposizione della riassicurazione dovrebbero liquidare. Per esse entrerebbe in vigore il monopolio *ipso facto*, per il solo obbligo della riassicurazione al 40 per cento, tanto più se adottata nei ter-

mini voluti dal disegno di legge, cioè col semplice rimborso del 70 per cento delle spese di acquisizione e del 5 per cento delle spese di incasso. È questa una questione che discuteremo più tardi, e specialmente all'articolo 24, perchè evidentemente se il Governo non vuole compiere questa ingiustizia, potrà mantenere la riassicurazione al 40 per cento, ma dovrà in tal caso, per le piccole polizze ed entro certi limiti aumentare il rimborso delle spese di acquisizione ed elevare fino al sette o all'otto per cento (credo che il sette basti) le spese di primo incasso.

Onorevoli colleghi, vedete dunque la necessità di un nuovo emendamento, o di scrivere un *septies* all'articolo 24, oppure di fare una modificazione al 24 *quinquies* o *sexies*, perchè rientri nella legge il concetto che mi pare di avere sufficientemente dimostrato.

E notate che alla riassicurazione, che io accetto in massima, si aggiunge un nuovo peso per le piccole società, che è quello dell'investimento in titoli di Stato, non più in ragione del quarto, ma della metà dei premi, più gli interessi.

Il progetto che abbiamo dinanzi toglie quella piccola protezione che era concessa alle società nazionali, e finisce per esercitare una protezione al rovescio, perchè le grosse società, e specialmente le società estere, oltre ad avere già investito i premi in tale misura, si giovano di un impiego dei capitali a tasso molto più elevato di quello che possano ottenere in Italia le piccole società.

Le piccole società non possono fare gli investimenti che pur non essendo mai arrischiati, permettono per la loro entità, di dare un frutto maggiore. Cito un esempio: un mutuo ipotecario. Oggi si può trovare un mutuo ipotecario su ottimi stabili con primissime firme al 5 per cento.

Questi però sono mutui che si fanno per 200 o 300 o 400 mila lire: sono dunque mutui che si possono fare da grosse, non da piccole società. (*Interruzioni*). Non meno, onorevole Calvi; in questo momento è difficile farli a meno, a Milano, per esempio. Dunque le piccole società, anche perchè hanno minori capitali, debbono essere molto più prudenti negli investimenti, debbono rinunciare a compensare il diminuito interesse tra il 3 e mezzo depositato e gli investimenti diversi a tasso maggiore, e soffriranno maggiormente per il vincolo imposto dal Governo in questo disegno di legge.

Ed ora vediamo quali sono le società che esercitano le imprese di assicurazione in Italia.

Sono 35. Fra le maggiori, primissima è la Società Assicurazioni Generali Venezia, la quale emise, nel 1909, 4189 polizze per un capitale totale assicurato di 42 milioni e mezzo e per 25 mila lire di rendite vitalizie. Segue poi subito la Riunione Adriatica di Sicurtà, con tremila polizze per un capitale assicurato di 26 milioni ed un terzo e 22 mila lire di rendite vitalizie, e poi viene la Fondiaria con 22,460,000 lire e 150 mila lire di rendita.

Or bene, onorevoli colleghi, queste società credo che potranno molto facilmente assoggettarsi ai vincoli imposti dal disegno di legge. E perchè? Anzitutto, perchè due di queste società sono estere e precisamente le Assicurazioni Generali e la Riunione Adriatica. Queste due società estere, mi si dice, hanno un portafoglio colossale, e di esso, un ottavo soltanto sarebbe impiegato in Italia.

Ora vedete subito che per questo ottavo di portafoglio tali società potrebbero sopportare facilmente dei sacrifici. E quali sacrifici? Non quelli del maggiore investimento in titoli consolidato, perchè questo è già voluto dall'articolo 145 e neppure saranno sacrifici grossi per l'obbligo delle riassicurazioni.

Mi sono procurato le cifre delle riassicurazioni di queste società e vi posso accennare che la società « Assicurazioni Generali », per esempio, su un totale di riserva matematica di 90 milioni, ha 7 milioni e mezzo di riserva matematica per l'assunzione delle riassicurazioni. Altrettanto può dirsi per l'Adriatica. Vedete, dunque, che già hanno il 10 per cento circa di riassicurazioni. Tutte le più grosse polizze che esse potranno fare, specialmente in regime di concorrenza col Governo (perchè nei primi tempi sarebbero in questo regime), le riassicurerebbero ugualmente.

Dunque, indubbiamente, le « Assicurazioni Generali » di Venezia potranno esistere e così pure esisterà la « Riunione Adriatica » che è pure estera, che esercita largamente le riassicurazioni, che già assolve agli obblighi dell'articolo 145 e che ha pure un modesto portafoglio in Italia, in confronto del portafoglio generale.

Viene poi la « Fondiaria », compagnia italiana potentissima che non esercita solamente la vita, ma anche tutti gli altri rami di assicurazioni.

Dunque anche la « Fondiaria » potrà esercitare facilmente; mentre le altre, di cui parleremo in seguito, troveranno delle difficoltà. Ed ecco delinearsi un curioso fenomeno ed è che quelle società, che furono oggetto di specifiche accuse del Governo, sono proprio le più favorite da questo disegno di legge. Noto, e tiro avanti.

Altre società italiane sono la Compagnia di Milano, la « Popolare », la « Reale Compagnia Italiana », « l'Alleanza » e la « Società cattolica ». Queste sono compagnie che ebbero una produzione nel 1909 tra gli 11 milioni ed un quarto e i 14 milioni e tre quarti. Sono dunque anch'esse compagnie potenti. Ma potranno assoggettarsi ai vincoli della legge nuova? Alcuni dicono di sì, altri di no. Io temo che esse soffriranno certamente per questi vincoli e più ancora per ciò che prevedo andrà ad accadere negli anni del periodo transitorio.

Ed anzitutto, onorevoli colleghi, tenete ben presente questo fatto indiscutibile: col sorgere dell'Istituto nazionale di Stato noi tendiamo (tende cioè il Governo) ad assorbire gran parte delle assicurazioni nello Stato. Ed allora una parte di produzione evidentemente sfuggirà alle società, sia estere, che nazionali. Ma chi ne risentirà di più? Ne risentiranno di più le società nazionali, perchè le estere possono compensarsi con l'aumento all'estero.

Sicchè le società nazionali vedendosi portar via, diciamo così, la metà od anche un terzo della loro produzione, certamente vedranno crescere ed assai le loro spese di produzione e amministrazione.

Diventerà dunque molto dubbia la convenienza di continuare: un po' per la protezione a rovescio, alla quale ho accennato, un po' per il timore di essere espropriate, per la certezza di dover morire a data fissa, e più che tutto perchè i loro affari diminuiranno notevolmente e non potranno in proporzione diminuire le spese generali.

Tutte dunque o quasi tutte le società italiane dovranno probabilmente avviarsi alla liquidazione. E si produrrà la grande ingiustizia di sacrificare le società italiane, a favore delle estere.

A proposito dello stato di incertezza che succederà all'approvazione della legge, devo ricordare che moltissimi oratori hanno dimostrato, nella discussione del giugno e del luglio, quanto avrebbe sofferto la previdenza nel periodo che avrebbe dovuto decorrere tra la presentazione del disegno di legge e la sua entrata in vigore. Quello che

doveva sembrare allora un periodo breve, s'è già prolungato per otto mesi, per cause indipendenti dalla volontà di tutti. Ci troviamo oggi ancora qui a discutere la legge, e vogliamo pure discuterla con la maggiore sollecitudine; ma poi verrà l'esame del Senato; verranno la formulazione e l'approvazione dello statuto organico, il decreto reale, l'approvazione del regolamento e tutte le pastoie relative! Passeranno probabilmente alcuni anni; e finalmente il regolamento determinerà il periodo in cui l'Istituto nazionale potrà cominciare il suo lavoro. Allora le compagnie avranno facoltà di presentare le loro tariffe; il Governo le esaminerà caso per caso, le discuterà e, per ciascuna compagnia (credo), dovrà emanare un decreto reale col quale le permetterà d'esercitare per un decennio.

Vedete quanto il periodo d'incertezza, per ciascuna compagnia, verrà a prolungarsi! La previdenza non potrà che soffrirne; e ne soffrirà tanto più, perchè le compagnie, nel dubbio o nella certezza, per tutte, d'essere soppresse dopo un periodo decennale, si metteranno in posizione di difensiva, anzi d'attacco.

È inutile che ci facciamo illusioni: le compagnie hanno ostacolato la legge, e la ostacoleranno ancora in tutti i modi. Questo è umano ed anche giusto. Ma c'è un motivo specialissimo d'ostacolare questa legge, per talune compagnie speciali che sono proprio le più potenti.

È risaputo che parecchie potenze hanno già pronto nei competenti Ministeri, disegni di monopolio per assicurazioni di Stato. Le compagnie estere temono non tanto il monopolio italiano, quanto il monopolio dei loro Stati; quindi è loro interesse di combattere il monopolio nel Regno d'Italia; di fare ogni sforzo per farlo naufragare; perchè il trionfo dell'onorevole Nitti segnerebbe la loro condanna definitiva ed inizierebbe una serie di trionfi successivi per altri ministri, in Stati diversi, trionfi ai quali, si badi bene, io non credo affatto!

Ecco dunque la necessità per le compagnie estere operanti in Italia di combattere l'Istituto nazionale e il monopolio in quella qualunque forma che si volesse adottare.

Machiavelli diceva che i nemici bisogna vezzeggiarli o spegnerli. L'onorevole Nitti ha rinunciato a spegnerli: vuole ora invece vezzeggiarli?

Ma le compagnie estere hanno un altro interesse a combattere il monopolio e que-

sto dipende dalla posizione che potrebbero acquistare nel Regno.

Ma pensate un po', onorevoli colleghi, che cosa accadrebbe se le Compagnie estere, ingaggiando la lotta, riuscissero a fermare l'azione dell'Istituto di Stato, assorbendo molta parte della previdenza italiana; se riuscissero a non permettere quelle grosse cifre di assicurazioni che sole possono garantire un utile.

È evidente che le compagnie ragionano così: finchè c'è vita c'è speranza: (è il ritornello che sentiamo ripetere in questi giorni da tutte le parti). « Il Governo concede dieci anni; a suo tempo vedremo e ragioneremo; intanto possiamo continuare ». Ma continueranno battagliando, e, conducendo la lotta contro l'Istituto nazionale e il monopolio, colpiranno anche le compagnie nazionali.

Infine la proroga si renderà necessaria e avremo il bel risultato di vedere le società estere assolute padrone del mercato italiano.

Così avrebbero raggiunto il doppio scopo, d'impedire il monopolio nello Stato proprio e d'impadronirsi di tutto il mercato italiano.

Onorevoli colleghi, voi avete visto... (*Interruzioni del deputato Graziadei a bassa voce*).

Gli affari sono internazionali, onorevole Graziadei.

...avete visto e previsto la possibilità di lotte; l'avete tanto prevista, che vi sono diverse disposizioni che la riguardano nel disegno di legge, e proprio nell'articolo 24. (*L'onorevole ministro fa segni affermativi*).

Sono lieto che l'onorevole ministro Nitti confermi.

Vediamo quali siano queste previdenze. Anzitutto il deposito delle tariffe presso il Ministero di agricoltura e commercio, e la approvazione di queste tariffe, poi l'obbligo alle compagnie estere di comunicare tutti i contratti e poi l'obbligatorietà di non mutare le tariffe per tre anni.

Infine l'ultimo capoverso dell'articolo 24 *quinquies*:

« La quota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale per la cessione di cui sopra non sarà mai, qualsiviasia la cifra di premio indicata nella polizza di assicurazione, inferiore a quella portata dalla tariffa approvata ai termini del numero 3° dell'articolo precedente ».

Questo « qualsiviasia » aveva un'altra aggiunta nel progetto che è stato comunicato alla Commissione o, per lo meno, in quel pro-

getto ch'era stato comunicato ai giornali prima che s'adunasse la Commissione. Invece di dire che la quota non sarà mai inferiore a quella della tariffa approvata ai termini dell'articolo 3°, ecc., si diceva: non sarà mai inferiore alla quota risultante dai nove decimi della tariffa governativa: Ora io vorrei sapere chi ha fatto questo cambiamento, e perchè. (*Interruzioni*).

Lo ha fatto la Commissione? Consentitemi di dire che, in questo caso, la Commissione non è stata furba, perchè quella, più di ogni altra dizione, poteva valere contro le compagnie estere. Senza essere profeti nè figli di profeti, potete prevedere, onorevoli colleghi, ciò che andrà ad accadere.

Le compagnie estere si accorgeranno d'un tratto di essersi sempre sbagliate e che l'onorevole Nitti aveva perfettamente ragione! Lo nomineranno presidente onorario di tutti gli uffici attuariali (*Si ride*) ed applicheranno con grande entusiasmo i calcoli da lui portati davanti alla Camera ed al paese in base alla tavola di mortalità italiana, a quella tale famosa tavola di mortalità, di cui si è tanto parlato.

Ora con tutti i calcoli e con le rosee previsioni dell'onorevole Nitti, avendo la probabilità di esercitare l'assicurazione su molti milioni, sopra un numero di milioni molto superiore all'attuale, le spese dovrebbero diminuire, e quindi verrebbe logico e naturale il ribasso di tariffe.

Allora le compagnie estere presenteranno al Ministero di agricoltura, industria e commercio delle tariffe, applicabili solamente in Italia si capisce (perchè la famosa tabella di mortalità riguarda solamente l'Italia), che saranno inferiori, poniamo anche del 10 o del 20 per cento alle tariffe ordinarie. Ma, onorevole Nitti, le compagnie di assicurazione, oltre a presentarvi la tabella, vi obbligheranno alla riassicurazione, e potranno anche offrirvi maggiori ribassi se consentirete una maggiore riassicurazione.

Che cosa farà il Ministro del tempo? (auguro sia ancora l'onorevole Nitti). Proibirà il ribasso delle tariffe? Ma allora sarà il Governo che eserciterà l'usura a danno della previdenza italiana. Applicherà la tariffa stessa, o delle tariffe inferiori? Ma per quanto grande sia l'entusiasmo dell'onorevole Nitti, a furia di ribassare le tariffe, arriverà ad un punto in cui le riserve matematiche saranno qualche cosa di ben diverso dalla matematica! E ne verrà un grande pericolo per l'Istituto nazionale, e

la sconfitta certa, assoluta, immediata, di tutte le compagnie italiane. Che farà il Governo? Farà il calmiera a rovescio? Ecco perchè era stata messa lì con molto acume quella piccola frase: i nove decimi della tariffa governativa! Perchè il Governo doveva essere libero ed avere una tariffa governativa superiore a quella delle compagnie. E, del resto, questo è ben naturale.

L'onorevole Nitti può dire tutto quello che vuole, ma il regime di monopolio avrà sempre questo indiscutibile effetto, di aumentare i prezzi della merce. La merce qui è l'assicurazione; il monopolio aumenterà i premi. È chiaro, è indiscutibile...

ALESSIO GIULIO. Questa è grossa!

CRESPI SILVIO. È così. Proprio lei l'anno scorso mi ha fatto leggere un libro, che fa testo in tema di monopolio; e quel libro stabilisce che sempre il regime di monopolio aumenta i premi...

Una voce. Adesso lo dice.

CRESPI SILVIO. L'ho detto fino dall'anno scorso e lo ripeto adesso.

Dunque voi farete il calmiera al rovescio. Farete una vostra tariffa, e poi comincerete a lavorare, e lavorerete impedendo alle società estere di largire, diremo così, i loro benefici al contribuente e al pubblico italiano.

Ma le società hanno ancora altri mezzi a loro disposizione. E prima di tutto cominceranno ad attirare all'estero il maggior numero possibile di polizze. Il Governo nel suo progetto già dell'anno scorso ha rinunciato a colpire di nullità i contratti all'estero, ed io fino dall'anno scorso ho dimostrato che i contratti fatti all'estero dovevano essere certamente rispettati, anche per eventuali giudizi ottenibili in Italia, col sistema della garanzia. Potrete fare una grande casistica, onorevole ministro, ma non vi salverete da tutti i piccoli *guetapens*, da tutti gli espedienti di procedura, fatti apposta per sfuggire sempre a tutte le leggi.

Ma con questo nuovo disegno di legge, la polizza all'estero si può fare con grande facilità. Contro chi fa la polizza all'estero, esso nega soltanto la possibilità dell'azione giudiziaria nel Regno. Ma forse che questa è una novità? No di certo: Il fóro competente per una polizza fatta all'estero già è il fóro del luogo del contratto. Se la polizza dovrà essere giudicata, dovrà essere giudicata all'estero.

Questo nel rarissimo caso che società estere avessero ad entrare in lite giudiziaria con i loro assicurati, poichè una lite giudi-

ziaria pregiudica sempre una società di assicurazioni, e le società di assicurazioni amano sempre di transigere piuttosto che fare liti.

Ma, poichè le società estere possono vivere nel regno ed operare nel regno durante i dieci anni, esse avranno questo semplicissimo mezzo per far giudicare la polizza estera anche secondo la legge italiana, per chi avesse tanto scrupolo da non fidarsi dei tribunali stranieri: non avranno che a fare due polizze: una piccola polizza fatta in Italia riconosciuta dal Governo, e poi una grossa polizza, con gli stessi patti precisi, una polizza completa, alla quale aggiungeranno una dichiarazione all'assicurato, mediante la quale si garantirà che in caso di contestazione il giudizio dell'autorità giudiziaria italiana sulla piccola polizza varrà anche per la grossa polizza. Ed ecco, vedete, che anche la polizza fatta all'estero potrà essere giudicata in Italia.

Dunque, onorevoli colleghi, queste provvidenze non possono che giovare alle società estere. Le quali anzitutto, ricordiamolo bene, si avvantaggeranno sempre di un grande beneficio che è tenuto in conto ogni volta che si fa un contratto di assicurazione, ed è quello della segretezza del contratto. Questa questione della segretezza del contratto ha evidentemente colpito il Governo, perchè esso ha introdotto un nuovo articolo di legge, col quale si fa obbligo agli agenti assicuratori di non mettersi mai in contatto con gli agenti delle tasse.

E ricordiamo che proprio gli agenti delle tasse erano nell'altro disegno di legge anche agenti di assicurazione!

Ma questo poco conta, come poco conta il vedere ora come farete a mettere d'accordo questa disposizione con l'altra che obbliga i cittadini a denunciare i propri redditi. Sono particolari che vedremo e studieremo in seguito. Ma se le società estere non potranno fare sufficienti assicurazioni italiane all'estero, avranno un altro mezzo per combattere le società italiane e l'Istituto assicuratore italiano; per esempio quello di presentare le tariffe e di farle approvare dal Governo, perchè convenienti per tutti e più che per altri per il Governo stesso; ma di praticare poi sulle tariffe stesse degli sconti. Vuol forse il Governo proibire anche gli sconti? Credo che difficilmente vi riuscirà, ma in tal caso le società potranno fare delle polizze collaterali a premi bassissimi, assicurando ad esempio i mobili, i cavalli, o gli infortuni!

Vedete dunque che le Società estere hanno a loro disposizione un'infinita varietà di mezzi per combattere l'Istituto assicuratore!

E da tutto questo appare, onorevole ministro, che voi siete senza difesa e che le vostre formule hanno mancato ai loro scopi.

Il prolungare per molti mesi e mesi ancora un periodo di assoluta incertezza per tutti, il lasciare in inazione delle Compagnie le quali non saranno più, come per il passato, alleate ed, in certo qual modo, fautrici del movimento economico italiano, se non altro per l'investimento dei capitali in titoli di Stato o in acquisto di immobili, il lasciare tutte le imprese di assicurazioni collaterali in istato di guerra, non gioverà alla previdenza in alcun modo, sarà cagione anzi di gravi pericoli!

Piuttosto che un periodo transitorio foggato così come è nei sei articoli, dichiaro francamente che preferirei il monopolio socialista. Ciò come tecnico. Come giurista e come uomo politico l'ho combattuto ad oltranza, ma come tecnico, ripeto, lo preferirei.

E il male s'aggrava perchè il futuro monopolio è fondato su ben rosee previsioni. Se ci trovassimo davanti ad un disegno di legge presentato dopo studi molto severi anticipati dal Governo, potremmo fare calcoli certi e sicuri e procedere innanzi; ma, l'onorevole Nitti me lo perdoni, le cose non stanno così.

Se i preventivi fossero sicuri e dessero le grosse cifre sperate, l'onorevole Nitti avrebbe ragione di ritenere che fra i molti utili che potrebbe procurare l'industria delle assicurazioni sulla vita e nel grande movimento dei capitali che da essa dovrebbe effettuarsi per l'Istituto assicuratore, vi sarebbe posto per molti errori e mezzo per fronteggiare ogni lotta.

Ma purtroppo io temo, e con me molti colleghi, che le cose non stiano precisamente così. L'onorevole Nitti disse l'anno scorso che il fare preventivi era materia di profezia, e mi chiese: ma l'onorevole Crespi può fare il preventivo per la sua industria per dieci anni? Io gli risposi: sicuro che lo posso fare. Intendiamoci bene, qui siamo nel campo industriale; e guai a non fare i preventivi nel campo industriale. Non parliamo del commercio. Certamente non posso sapere se domani o fra un anno una balla di cotone costerà duecento, piuttosto che cinquecento lire come non posso sapere in materia di assicurazione se il saggio dei capitali andrà

al sette per cento o al due, perchè questa è materia commerciale. Ma in tema di assicurazione possiamo fare dei calcoli, come li facciamo per l'industria. Sulla produttività delle macchine, sul costo della mano d'opera e sulle spese d'esercizio industriale i calcoli debbono esser fatti e debbono essere precisi.

L'onorevole Nitti nel fare i suoi calcoli parte da questo concetto: le Società di assicurazione guadagnano molto, perchè nella industria delle assicurazioni sulla durata della vita molte sono le fonti di guadagno.

Ma bisogna calcolare tutto e non fare come fa l'onorevole Nitti, me lo perdoni, che dice: io credo che qui, invece di guadagnare dieci, si possa guadagnare venti; in un altro punto sei, invece di tre, e via dicendo. Onorevole Nitti, lo creda, ella mi può insegnar tutto, ma una certa esperienza di affari l'ho anch'io ed ho sempre visto che chi fa i calcoli a questo modo finisce male. I preventivi non debbono mai essere rosei, ma rigidi; sono sempre troppo rosei, anche quando si credono rigidi, e me ne appello all'onorevole Rubini.

Orbene l'onorevole Nitti, che aveva detto che non si potevano fare preventivi, li ha fatti anche lui. Facciamoli anche noi, avrà detto, non conteranno niente, ma almeno faremo vedere che li sappiamo fare anche noi: e invece di uno, ne ha fatti due. Noi ne abbiamo preso atto con compiacimento e li abbiamo esaminati colla pochissima competenza, che abbiamo della materia.

L'onorevole Nitti ha cominciato col contrapporre una tabella a quella, che egli chiamò la famosa tabella Ancona. Questa partiva da due dati: produzione 200 milioni, premi annui sette milioni. Tavola di mortalità HM.

L'onorevole Nitti dice: sta bene, accetto anch'io questi dati, soltanto che, invece di calcolare con la tavola di mortalità HM, calcolo con una tavola, che dà maggiori probabilità all'istituto assicuratore, ossia con la tavola OM, perchè è più recente della HM e perchè tiene anche conto della mortalità sensibilmente minore che colpisce i contratti di recente conclusione.

Io mi acconco alla sua tavola e riconosco, che, essendo diminuita la mortalità per il maggior benessere di tutte le popolazioni, e perciò anche della italiana, la tavola OM si possa applicare al calcolo dell'onorevole Ancona, rifatto dall'onorevole Nitti. Ma badate, onorevoli colleghi, l'onorevole Nitti nel calcolo, che oppone all'onorevole An-

cóna, dice: l'onorevole Ancona ha sbagliato; l'onorevole Ancona ha fatto apparire una grossa perdita nel primo anno; perchè egli ha voluto d'un colpo passare al passivo tutte le spese di acquisizione e siccome l'onorevole Ancona ha calcolato che le spese di acquisizione sono il 70 per cento, l'onorevole Nitti glielo acconsente, (fino ad un certo punto però, lo spiegheremo dopo, ma continua: sta bene, su sette milioni io ne calcolo, per spese di acquisizione 4,900,000 lire, e questa spesa non la passo a perdita del primo anno, ma la suddivido in quote di ammortamento fra gli anni successivi.

Il ragionamento non fa una grianza, ed è anche assai logico ed assai giusto, ma forse che perciò aumentano gli utili? Neanche per sogno! Gli utili e le perdite rimangono quelli che sono, e l'onorevole Ancona non ha sbagliato affatto, vuol dire che l'eventuale perdita, o, se non, volete dir perdita, dite spesa, l'eventuale spesa del primo anno, invece di essere accollata tutta ai primi esercizi, sarà ripartita sugli esercizi successivi.

Siamo dunque di fronte a un semplice spostamento di spese, non a una diminuzione di di utili; dunque forse diminuzione di prodotti o di utili, non andrà ricercata in questo diverso rimaneggiamento delle cifre, ma solo nella diversa applicazione di tavole di mortalità, o meglio nella applicazione di due tavole di mortalità differenti.

Credo, onorevole Nitti, che su tutto ciò saremo perfettamente d'accordo.

Vede però la Camera che l'onorevole Ancona è stato più prudente dell'onorevole Nitti.

L'onorevole Nitti può essere anche nel vero, non lo contesto, ma l'onorevole Ancona è stato più prudente.

Se non che, nell'esame di questa tabella, opposta alla tabella dell'onorevole Ancona, io ho trovato già, me lo perdoni l'onorevole Nitti, qualche marachella.

Ce ne sono due, piccoline, ma che però denotano un modo di fare i conti che non mi piace.

Prima marachella.

Ella ammette, onorevole ministro, proprio nella intestazione della sua tabella, che le spese di acquisizione siano calcolate al 70 per cento del premio di primo anno, come l'onorevole Ancona.

Viceversa non ha fatto così.

Se ella, onorevole Nitti, prende la chiave della tabella, vedrà che nel primo anno non

si sommano al passivo tutte le 4,900,000 lire che formano il 70 per cento, ma si sommano al passivo solamente 4,550,000 lire.

Sono dunque 350,000 lire di minor costo che si conteggiano nella produzione di ogni anno.

Poca cosa, relativamente, ma perchè? Perchè mettete 70 per cento, e poi applicate ed ammortizzate un 65 per cento, deducendo le spese di gestione del primo anno, dalle spese di acquisizione che sono di diversa natura?

Poca cosa, ma è meglio essere precisi nei conti.

Vi è poi un'altra marachella, anche questa è piccola, ed è un po' più difficile da spiegare alla Camera.

L'onorevole Nitti ha stabilito la quota di ammortamento in una certa proporzione, naturalmente decrescente.

Orbene, se noi guardiamo la quota di ammortamento stabilita per il primo anno in 496,000 lire, e la togliamo dai 4,900,000 lire, indi facciamo il calcolo di quello che costava un anno prima, e cioè al momento della sua conclusione, la produzione ancora rimasta in vigore, troviamo che si mantiene all'attivo dello stato patrimoniale una quota di spese d'acquisizione da ammortizzare non solamente eguale al costo, ma sensibilmente ad esso superiore.

E così via, questo fatto si ripete per parecchi dei primi esercizi.

Infatti la parte di produzione che sopravvive nel secondo anno di esercizio è la produzione del primo anno meno le decadenze verificatesi ed i sinistri occorsi.

Ponete che nel primo anno si siano fatti 200 milioni di produzione. Ipotesi Ancona. La decadenza è il 20 per cento, dunque 160 milioni restano per il secondo anno, pur volendo trascurare la diminuzione dovuta ai sinistri.

Se voi applicate al premio annuo relativo a questi 160 milioni di capitale il 65 per cento applicato dall'onorevole Nitti, voi trovate che la spesa originale di acquisizione di questi affari ascende a lire 3,640,000, cifra sensibilmente minore delle lire 4,404,000 portate all'attivo di bilancio come quota da ammortizzare.

Ciò non è e non può essere ammissibile per nessuna azienda correttamente amministrata!

Sta bene che l'ammortamento si farà poi egualmente negli esercizi futuri, ma il procedimento seguito non è rigoroso nè normale, onorevole Nitti! Quando ella vuol

mantenere all'attivo una certa quota da ammortizzare, essa deve riferirsi solo e strettamente a spese fatte per l'acquisto di affari che sono tuttora in vigore, mentre non è lecito chiamare attività da ammortizzare un credito verso assicurati che, per effetto di decadenza, non pagheranno più altri premi e quindi non forniranno più i mezzi per effettuare l'ammortamento. Mi sono spiegato? E quindi è un altro sistema poco esatto, che porta a questa conseguenza: che voi dovete elevare sensibilmente il vostro primo ammortamento, dimodochè, onorevole Nitti, anche accettando la vostra ipotesi di mortalità e anche seguendo gli stessi vostri calcoli, voi arrivate ad avere nei primi anni una perdita, non un utile, o se mai utili piccolissimi...

GRAZIADEI. Ah!.. Ecco! Ecco! Allora non c'è perdita! Un po' d'utile c'è!..

CRESPI SILVIO. Un utile piccolissimo!..

GRAZIADEI. Ma un utile...

CRESPI SILVIO. Sì, è vero, ma il guaio è che la critica contabile non è finita. Qui sono esposte delle cifre che riguardano le spese generali di gestione, e l'ammontare di tali spese per il primo esercizio è segnato in 350 mila lire. Ora, io domando a voi, onorevoli colleghi: ma è possibile che l'istituto assicuratore di Stato spenda nel primo anno solo 350,000 lire?

Ma badate, onorevoli colleghi: l'onorevole Nitti vuol cominciare come l'onorevole Ancona con 200 milioni di produzione. Questa è l'ipotesi. Poniamo che si facciano 25 mila polizze. Avremo un capitale medio assicurato per ogni polizza già molto elevato: 8000 lire per polizza. Molto probabilmente dovrete ammettere la ipotesi di un valore medio di polizza anche più basso, ad esempio, di 7,000 lire che è il valore medio delle polizze che si fanno attualmente dalle maggiori Compagnie nel Regno. E allora, con 7,000 lire di valore di polizza su 200 milioni, voi dovrete fare circa 30 mila polizze.

Orbene, per le sole spese di visita medica, di queste 30 mila polizze, voi spenderete 300 mila lire. Ed ecco che l'utile sparisce quasi per incanto. Aggiungete il diverso modo di fare gli ammortamenti alla visita medica, e l'utile è bello e sicuramente liquidato.

Ma le spese della visita medica è un modestissimo particolare delle spese generali: restano tutte le altre spese di gestione, onorevoli colleghi. Ponete poi solamente in

conto gli affitti. Per un istituto assicuratore di Stato che operi in tutto il Regno, si dovrebbero avere una sede centrale e una diecina di sedi regionali. E non volete spendere cento o centocinquanta mila lire di affitti? E poi gli impiegati; e poi...

Andiamo avanti. Onorevole Nitti, per concludere rapidamente, io credo di essere ancora molto favorevole alla di lei ipotesi portando le spese a un milione, non a 350 mila lire, per il primo anno; a un milione e un quarto per il secondo anno; a un milione e mezzo per il terzo, e così via. Vedete, onorevoli colleghi, che il calcolo fatto dall'onorevole Nitti a poco a poco si avvicina e quasi diventa fratello o sorella uso Vespasiano, di quello elaborato dall'onorevole Ancona.

Sennonchè, a questo calcolo dell'onorevole Nitti se ne fa precedere un altro, ed è qui che richiamo l'attenzione della Camera.

L'onorevole Nitti dice: L'onorevole Ancona è partito dall'ipotesi di 200 milioni; io l'ho accettata: accettatela anche voi.

No, adagio, onorevole Nitti! L'onorevole Ancona vi ha fatto l'ipotesi dei 200 milioni come un massimo. Questa ipotesi è assai vicina alla produzione generale attuale che è di 250 milioni. Ora, come si fa a supporre che di colpo, un istituto nuovo entri a fare i quattro quinti degli affari che si fanno dalle Compagnie tutte riunite?

Dunque l'ipotesi che l'onorevole Ancona vi ha posto sott'occhio è un massimo e non un minimo, e voi, come massimo, dovete considerarla.

Se volete avvicinarvi alla realtà, dovete almeno dimezzare la cifra, parlare non più di 200, ma di 100 milioni e sarete in ottime condizioni. Avrete già impiegati abilissimi e tutti vi riconosceranno un'ottima organizzazione di Stato se arriverete per i primi anni a fare 100 milioni di produzione.

E allora i calcoli dell'onorevole Ancona, che abbiamo detto rigorosi, come vedete, onorevoli colleghi, diventano anch'essi calcoli rosei. Lo ha detto anche lui.

Ma l'onorevole Nitti va più in là: egli fa precedere ai due calcoli sui quali mi sono intrattenuto, una pagina nella quale si dice: « Ci consenta il lettore una ponderata rettificata all'ipotesi di una produzione annua fatta nel preventivo già discusso.

« L'ipotesi esaminata dianzi porta all'aumento decrescente dei premi incassati in ciascun anno, di guisa che negli ultimi anni l'aumento dei premi da un anno all'altro

« raggiunge appena i due milioni e cinquecentomila lire.

« Per mantenere sempre cauti nelle nostre previsioni, facciamo nostra l'ipotesi di una prima produzione di sette milioni di premi; ma facciamo poi l'ipotesi che i premi incassati crescano di altrettanto ogni anno ».

Orbene, onorevole Nitti, è proprio il caso di quel tale che diceva: *l'appetit vient en mangeant*; eppure, sono tre ore che mangio e l'appetito non viene!

Infatti, in ogni industria c'è un pieno; in ogni industria si può cominciare a soddisfare ai bisogni del consumo con una rapidità crescente; ma poi si arriva a un certo punto in cui il consumo diventa saturo, viene coperto, e allora la produzione cresce bensì, ma solo in proporzione all'aumento del consumo, e perciò cresce lentamente. La progressione di crescita di prima si incontra con la saturazione, come giustamente osservava l'onorevole Lucifero.

Fortunatamente per noi la previdenza in Italia è andata sempre più aumentando; ma evidentemente con i mezzi attuali essa si avvicina già alla saturazione rispetto alla nostra potenzialità ed al grado di preparazione; ed ecco perchè la progressione di crescita non è in cifra costante ma decrescente.

L'onorevole Nitti invece vuole applicare una formula diversa, la formula cioè dell'aumento costante e non decrescente. Ma arriverà pure un giorno in cui in questo modo egli avrà rapidamente assicurato tutti i cittadini del Regno d'Italia; e allora, reggerà ancora la sua teoria?

Dunque i calcoli dell'onorevole Nitti non si fondano su dati matematicamente esatti. Egli fa l'ipotesi dei sette milioni che crescono ogni anno ed arriva al risultato che invece di un utile di dieci milioni alla fine dei venticinque anni, come dice l'onorevole Ancona e come in fondo conferma l'onorevole Nitti, (perchè le tabelle sono diverse: l'onorevole Ancona dà un utile di 6,652,000 lire e l'onorevole Nitti dà un utile di nove milioni; non c'è poi gran differenza!) invece di dieci milioni dopo venticinque anni, l'onorevole Nitti raddoppia addirittura e dice: con questo calcolo mio, avrò, dopo i venticinque anni, un utile di venti milioni ed avrò a mia disposizione una grande forza finanziaria: un miliardo e mezzo!

Ma, onorevoli colleghi, chi non vede che questa è veramente un po' una profezia? perchè quale statistica suffraga la crescita per

quote uguali? Bisogna portare qui una statistica che contraddica i risultati delle statistiche assicurative precedenti del Regno d'Italia e di tutti gli Stati esteri, e allora potremo darvi ragione. Ma fintanto che si tratta di una vostra opinione, assai rispettabile senza dubbio, noi possiamo discuterla, ma dobbiamo accoglierla col beneficio dell'inventario.

Voi dite: credo che potrò raggiungere questa cifra perchè nel Regno d'Italia le Casse di risparmio hanno avuto un aumento superiore, in questi ultimi anni, a trecento milioni all'anno. Ma anche qui, badate, non facciamo confusione; il risparmio è sempre quello. Se la popolazione italiana porta tanto denaro alla Cassa di risparmio e tanto denaro alle Casse di risparmio postali, ciò è perchè non assicura o assicura in proporzione troppo piccola. Ma se domani voi chiamate la massa degli italiani ad assicurarsi, se offrite loro questa forma più simpatica di previdenza, questa forma più conveniente sotto l'aspetto morale e materiale, allora evidentemente vi sarà da una parte diminuzione del risparmio verso le Casse, per andare dall'altra verso le Assicurazioni; ma risparmio sarà sempre. Si avrà così quest'altro fenomeno che la grande forza finanziaria che andrà in mano allo Stato andrà in forma diversa, difficilmente però in misura notevolmente diversa.

Il risparmio sarà quello che sarà: esso crescerà di poco perchè voi aumentate la simpatia della forma, migliorate questa forma, ma la sostanza, il risparmio resta sempre quello.

È dunque una illusione la speranza della grande forza finanziaria concentrata nelle mani dello Stato, perchè in parte l'avete già nelle Casse di risparmio e poi in gran parte l'avete anche con gli Istituti assicuratori attuali, i quali hanno l'obbligo di depositare buona parte delle loro riserve alla Cassa di depositi e prestiti, vincolate in titoli di Stato. Se si fosse approvata la proposta di legge Raineri, noi avremmo avuto un grande aumento d'investimento in titoli di Stato, e il Governo avrebbe avuto quindi a sua disposizione una gran parte di quella forza finanziaria che vuole oggi accaparrarsi col monopolio.

Non si parli quindi di un miliardo e mezzo nuovo; sarà un miliardo e mezzo, se verrà, di risparmio che si sarebbe avuto lo stesso a disposizione. E se applicheremo buone provvidenze, se faremo buone leggi, allora si avrà un nuovo incitamento al risparmio sotto

la forma dell'assicurazione, ma se faremo leggi cattive, noi nuoceremo alla previdenza, andremo contro al risparmio, guasteremo la forza finanziaria in mano dello Stato. Che se l'Istituto assicuratore andasse male e questo portasse la sfiducia verso gli enti finanziari in mano dello Stato, allora avremmo una diminuzione anche rispetto allo stato attuale.

Adagio dunque ai mali passi, studiamo, collaboriamo insieme per formare una buona legge.

Se si vuole avere un Istituto assicuratore di Stato che abbia rapidamente a sua disposizione forti riserve matematiche e quindi grandi mezzi finanziari, il mezzo unico e buono, veramente buono, è quello che avete accettato nel vostro disegno di legge e che fu proposto da varie parti della Camera. La riassicurazione!

Io convengo perfettamente nel concetto della riassicurazione; non sono però d'accordo nel modo come questo concetto viene impostato nel disegno di legge.

La riassicurazione, come ho dianzi spiegato, elimina una quantità di spese di gestione; per essa basterà una piccola amministrazione intorno alla quale si verrà poi creando l'utile che compirà l'assicurazione diretta e così a poco a poco sorgerà quell'Istituto assicuratore di Stato, che anche io desidero, come ho detto sin dal giugno passato, ma come calmiera delle tariffe delle società di previdenza esercenti nello Stato.

Ed ora mi permetta la Camera di esporre il mio modestissimo avviso sulla eventualità della ricostruzione di un progetto per assicurazione di Stato.

Io sono contrario ai monopoli; preferisco l'assicurazione di Stato e accanto ad essa l'assicurazione libera delle Compagnie poichè ritengo che solo la concorrenza potrà avere l'effetto di fare abbassare i premi, di trovare forme nuove per spingere all'assicurazione popolare, di incitare in ogni modo il risparmio di tutte le classi e specialmente delle meno agiate.

E come è accennato nell'emendamento da me presentato nel giugno scorso, ma che dichiaro fin da ora di ritirare, per associarmi a tutti gli altri che saranno più analoghi ai concetti che ho esposto, io vagheggio un Istituto nazionale di assicurazione diviso in due sezioni, poichè ragioni tecniche consigliano di esercitare diversamente le due forme di assicurazione, l'ordinaria e la popolare.

La forma ordinaria di assicurazione è

caratterizzata dal valore della polizza, che supera il limite di tre o di cinque mila lire, dall'intervento medico che, con la visita preventiva, seleziona le teste da assicurare e dalla modalità del pagamento dei premi che vengono versati semestralmente o annualmente alla sede della società assicuratrice o presso le sue agenzie.

La forma popolare invece, come accennava prima l'onorevole Graziadei, è caratterizzata dalla modesta cifra di capitale assicurato, dalla modalità dei pagamenti fatti ogni mese ed anche ogni settimana, dal fatto della mancanza della visita medica, cosicchè le tariffe debbono essere diverse poichè la selezione delle teste avviene in modo diverso, e dall'applicazione, dov'è possibile, dell'incasso dei premi a domicilio.

Questo istituto assicuratore dovrà esercitare in regime di concorrenza per ottenere il maggiore sviluppo della previdenza.

Ma il Governo ha inserito nell'articolo primo che stiamo esaminando, e che forse, per parte mia, ho già esaminato troppo a lungo, la testa di Medusa, la parola « monopolio ».

Orbene, onorevole ministro, io posso anche consentire al monopolio purchè però sia monopolio di riassicurazione e non di assicurazione, che va lasciata libera.

Se ella però vuole anche il monopolio dell'assicurazione, io, naturalmente, voterò contro l'articolo, ma, in fondo al cuore, neppure scaglierò anatemi, se ella escluderà dalla riassicurazione le polizze inferiori alle mille lire e non porrà le Società, che si vogliono lasciar libere, in condizione di diventare nemiche dell'Istituto nazionale di assicurazione e di tendergli tutte le insidie che ho dianzi elencate, e se eserciterà inoltre il monopolio di assicurazione con quella forma di delegazione con la quale ho iniziato il mio discorso, nel senso che le Società possano avere la certezza di vita, quando assolvano tutti gli obblighi loro, sotto una seria vigilanza da parte del Governo.

Però questa è assolutamente l'ultima trincea.

Io voterò contro l'articolo, ma affermo che, se non entrerete in questo concetto, portato qui già da tanti molto più competenti di me, andrete incontro a gravi pericoli e per la previdenza e per il vostro istituto assicuratore. (*Bravo!*)

Ad ogni modo, fate in guisa di risparmiare, più che sia possibile, e sulle spese di primo impianto, e sulle spese di gestione.

L'economia è il primo fondamento, il miglior mezzo di guadagno in qualsiasi industria. Perchè volete immediatamente fondare un grande istituto di Stato, quando già avete sotto mano un istituto nazionale che può compiere le stesse funzioni? Perchè non adattare alla funzione di istituto assicuratore di Stato la Cassa nazionale di previdenza?

Questo è il mio voto più fervido, onorevole Nitti, perchè la Cassa di previdenza è adattatissima a questa funzione, perchè le funzioni assicuratrici integrano tutte le altre funzioni che la legge affida ad essa. Se la Cassa di previdenza non ha avuto tutto il successo che le abbiamo desiderato e le desideriamo, è perchè essa non ha mezzo di trovarsi direttamente in contatto con gli operai, di fare una sufficiente propaganda. Quando le procurerete i mezzi di propaganda e di incitamento dandole i fondi per le spese di produzione dell'assicurazione sulla vita, voi permetterete nello stesso tempo alla Cassa di fare un'altra grande propaganda a tutti i suoi fini, che sono altrettanto nobili e sacri quanto quelli delle Società di assicurazione.

E ho finito. Mi lusingo di non aver detto cose assolutamente inutili. Ho parlato nel solo vantaggio dell'istituto futuro, rispettoso del deliberato della Camera. Ho svelato i giuochi che potreste aspettarvi dalle Società più potenti che sole resteranno in vita.

Ho esposto i concetti in base ai quali sarei disposto a dare il mio voto anche a questa legge, che pure ho tanto combattuto. E mi pare che i miei concetti siano ormai tanto vicini a quelli del Governo, che esso potrebbe benevolmente accettarli. Non più questioni politiche, non più lotte fra noi: solo il desiderio di fare una legge buona nel maggior interesse del paese e specialmente degli umili.

Se le mie modeste parole avranno fortuna, non otterrete pure, onorevole ministro, gran cosa. È dimostrato, onorevole Nitti, che avrete una diecina di milioni di utili fra venti anni e, anche ammettendo che venti o trenta milioni, sarebbe sempre assai poco, in confronto dell'attuale bilancio di due miliardi di entrata e del futuro, tra venti anni, di tre miliardi.

E se anche avrete 300 milioni o 400 milioni di maggiori disponibilità, in confronto della disponibilità attuale, avrete una maggiore disponibilità, rispettabile sì, ma piccola, in confronto delle masse enormi di

danaro che circoleranno nello Stato tra venti anni, se, Dio lo voglia, si avverassero le vostre rosee previsioni.

Ma se volete l'applicazione dei vostri concetti, abbiatela, purchè sia nei termini che io ho segnato. Se invece le mie parole rimarranno senza eco; di due cose l'una: o voi preparate una disillusione all'economia nazionale, o che io avrò preso, con tanti altri valentuomini, uno dei più grossi abbagli della mia vita.

Auguro che si verifichi quest'ultima ipotesi e ringrazio la Camera che, per la seconda volta, in questo argomento, mi ha, con tanta cortesia, ascoltato. (*Vive approvazioni — Applausi al centro — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Giulio Alessio, il quale ha presentato anche il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'Istituto assicuratore avrà anche facoltà di addivenire con Società funzionanti al momento della attuazione della presente legge a contratti di cointeressenza, abilitandole alla assunzione di nuovi affari semprechè tali contratti di cointeressenza non abbiano una durata superiore a dieci anni, si riferiscano per ciascuna Società a zone limitate del territorio dello Stato e riservino in ogni caso all'Istituto nazionale d'assicurazione almeno il quaranta per cento degli utili netti.

« Anche in tale ipotesi rimane integra la facoltà del riscatto a favore dell'Istituto assicuratore durante la decorrenza dei contratti di cointeressenza così per gli affari in corso al momento della attuazione della presente legge, come per quelli nuovamente assunti dalla Società, ma non potrà essere esercitata dall'Istituto che in seguito ad un preavviso di tre anni da darsi alle Società medesime nei modi che saranno fissati nel regolamento ».

ALESSIO GIULIO. Poichè il concetto fondamentale del mio emendamento è stato accolto dal Governo nel testo emendato del disegno di legge, credo inutile d'insistervi e lo ritiro.

PRESIDENTE. Vi sarebbero ora due emendamenti dell'onorevole Albasini-Serosati e di altri deputati, così formulati:

« Nel quinto comma, dopo le parole: il Consiglio di Stato, aggiungere le parole: e il Consiglio superiore della Previdenza.

« Albasini-Serosati, Baslini, Meda, Galenga, Messedaglia ».

« Aggiungere il seguente comma :

« Il decreto reale sarà presentato entro un mese al Parlamento per essere convertito in legge.

« Albasini-Scrosati, Meda, Callaini, Mes-sedaglia, Baslini ».

Non essendo presente l'onorevole Albasini-Scrosati, s'intende che vi abbia rinunciato.

Spetta ora di parlare all'onorevole Viazzi.

VIAZZI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Macaggi.

MACAGGI. Onorevoli colleghi, sarò più che breve con vostra grande soddisfazione. Si vede che per il trascorrere di sette mesi gli animi prima così pugnaci sono entrati in un periodo arcadico, quasi gli opposti hegelianamente si congiungano, e dove ferveva battaglia campale non si tratterebbe che di una collaborazione tra nemici allo scopo di ottenere che la legge sia il meno peggio possibile, quando non si può ottenere che sia l'ottima fra le migliori.

Ora io penso che nelle assemblee come la nostra ogni questione è politica e resta politica. Certo il progetto attuale non è il progetto del giugno scorso. È stato sottoposto a revisione, è stato sfrondata di una parte grande di quelle che erano difficoltà e che lo rendevano più ostico, ma non per questo ha mutato natura. Se non è il monopolione (*Si ride*) è il monopolino, ma monopolio è sempre. È lo Stato che vorrebbe esercitare questa nuova funzione della previdenza in un modo non più assoluto ma venendo a un compromesso.

Si dava prima come giustificazione del progetto (rammento il bellissimo discorso con cui la discussione del giugno scorso fu iniziata dall'onorevole Bonomi) l'intenzione di promuovere lo spirito di previdenza.

L'onorevole Giolitti nel suo discorso del giugno dello scorso anno ed in quello di Torino ha posto in secondo ordine la previdenza: anzi in quest'ultimo discorso non ne ha parlato affatto ed invece ha posto in prima linea l'intenzione di assicurare allo Stato una forza finanziaria di primo ordine.

Anche così riveduto e corretto, il disegno di legge non può incontrare l'approvazione mia e dei miei amici. Vorrebbe in questa seconda edizione apparire un animale grazioso e benigno. Per me è ancora quello che mi apparve la prima volta, un *mirabile monstrum*.

Una voce a sinistra. È presso a poco lo stesso!

MACAGGI. Rimane un organismo estremamente complesso, multiforme, forse anche multivoro, tale da spaventare lo stesso Tommaso Hobbes, invocato dall'onorevole Nitti nel suo grande discorso; se non è ancora un organismo fiscale, come lo ravvisava l'onorevole De Viti De Marco, ed anche un *instrumentum regni*. Tutto questo, ad ogni modo, è in aperto contrasto con la nozione che noi serbiamo della democrazia. Per noi democrazia è ancora autonomie regionali e comunali, libero sviluppo delle intraprese degli individui e della società sotto la vigilante tutela delle podestà pubbliche.

Per altri democrazia è oramai assorbimento dello Stato, statizzazione; si vuole progredire coi monopoli assoluti o larvati ridotti di una metà o di un terzo, ma monopoli sempre. Ed invece ci si avvia, come l'onorevole Salandra dimostrava, verso il feudalismo.

Sentite una verità che io vi leggerò in una memoria del maggio 1911 della Camera di commercio di Genova, un ente nel quale gli assicuratori hanno voce, ma che non può dirsi asservito agli assicuratori, come non possono dirsi tali le Camere di commercio delle altre città d'Italia; e questo a proposito dell'intento oramai confessato di raccogliere nel pugno dello Stato una forza finanziaria di primo ordine.

Sentite quanto ciò pare pericoloso alla Camera di commercio di Genova:

« Nessuna Cassa di riserva delle rendite « pubbliche è possibile, perchè nessuna Cassa « di tesori dati in consegna ai Governi durò « mai più di un secolo, perchè od una guerra od un avvenimento eccezionale vuotò « i tesori, i più sacri, custoditi nelle Casse « dello Stato.

« Da un secolo tutti furono concordi nel « reclamarne l'abolizione, chè le Casse ser- « virono soltanto a simulare la verità dei « bilanci, ad illudere i creditori sulla rim- « borsabilità dei loro crediti, a spingere gli « Stati ad imprese rischiose, illusi e tentati « sui fondi tenuti in deposito ».

Così la Camera di commercio di Genova pare di spirito profetico dotata e non è che ricordevole del passato. Essa ricorda la storia del banco di San Giorgio. Anche questa volta prevedere non è se non ricordare. E del resto, tutti i popoli si trovano ad una data ora della loro storia finanziaria ad incontrarsi nei ministri della finanza allegra, nei loro Magliani, salutati oggi con corone

civiche e medaglie nazionali, per essere maledetti il giorno dopo.

Così che, egregi colleghi, io rimango, per principio fondamentale della legge (attenuato, ma non scomparso), contrario ad una legge che democratica non è.

Alcuni degli amici che mi contornano e dei quali era eco, nello scorso giugno, la voce simpatica dell'onorevole Bonomi, hanno affermato essersi riconciliati con lo Stato italiano, in questi ultimi dieci anni, mentre, dieci anni fa, lo Stato era ancora il loro nemico.

Ora confesso (e, con me, pensano altri la stessa cosa) che, se valsero dieci anni ad espugnare Troja e Vejo, non sono bastati questi ultimi dieci anni a farci mutar d'opinione intorno allo Stato italiano, così come è costituito.

Agli occhi nostri non è parso che, nell'ultimo decennio, lo Stato italiano si sia trasformato come Fausto della leggenda. Se la città simbolica, ricordata anche dall'onorevole Calisse, è aperta a tutti i venti (e deve essere costruita in collina per questo), è aperta a tutte le correnti che fecero sussultare simpaticamente i precordi ottimisti e tanti deputati di questa parte, specialmente a parecchi amici socialisti (benchè non si sappia se siano amici o nemici del monopolio, così come oggi è diventato), non per questo penso che la simbolica Troja (*Viva ilarità*) apra le porte simboliche al cavallo socialista... (*Interruzioni*).

Siamo in piena zoologia: zoologia politica. Non è ancora il momento di dire:

...scandit fatalis machina muros.

Non credo che si sia ancora avverata, socialisticamente la previsione di quel monopolio che doveva essere la strada maestra in cui il piccone doveva dare i primi colpi nella grande mole capitalistica.

Ecco a che cosa è ridotto l'onorevole Crespi, grande e feroce avversario del drago; ecco che non è più l'arcangelo che il drago combatte; ma quasi quasi anch'egli è il povero San Sebastiano della leggenda... (*Interruzioni*).

L'illusione doveva essere breve. Soltanto il desiderio intenso acuito, nella lunga vigilia dell'attesa, desiderio che anticipa i tempi sostituendo e coprendo la realtà oggettiva delle cose con la proiezione della nostra mente, nascondeva ad uomini, talora così veggenti, quello che nel breve correre di pochi mesi ha mostrato di essere la verità; l'equità borghese, così venne chiamata, si è imposta e noi siamo ancora

troppo lungi dal pur sempre mistico avvertarsi del socialismo.

Del resto non potevate qui in Roma, sperare di entrare nella grande città simbolica, nella quale io spero entreremo insieme, mentre non si riesce ancora in Italia ad applicare una legge umana sul lavoro delle risaie; mentre il pareggio è sostenuto mercè un altro monopolio, il monopolio del sale, mercè tutto un sistema tributario che dimezza il pane alla povera gente; mentre il problema del Mezzogiorno, non trova altra soluzione che il suffragio universale e la annessione di terre da conquistare; mentre insomma tante piaghe morali e materiali affliggono il popolo italiano.

Per questo non siamo con voi se consentite a non volere quello che fu indicato dapprima e che era il fine ultimo della legge: le pensioni operaie per tutti, pei contadini, per le povere vecchie sperdute nelle soffitte: noi non vogliamo insonima che lo Stato prenda al popolo cento per restituirgli dieci a titolo di elemosina. Ma se vogliamo rimanere nei confini della discussione odierna io vi osserverò come siano a svantaggio dei fini democratici della riforma, i mutati termini del nuovo progetto.

Doveva l'importo delle multe essere devoluto interamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed adibito al fondo delle pensioni operaie; è in questo punto che la legge è grandemente peggiorata, poichè in fine all'articolo quattro si dice che non più l'intero importo delle multe andrà alla Cassa Nazionale di Previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie; non più dunque in qualche modo può dirsi che la legge mira a questo scopo delle pensioni operaie, ma soltanto per una metà: l'altra metà, con criteri sempre fiscali, col criterio delle nostre leggi doganali e della vecchia legge agraria (tanto poco questa legge è una innovazione della nostra legislazione), l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperta la frode ed al personale dell'Istituto Nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabilite dallo Statuto. Siamo nel regime fiscale; siamo di fronte a disposizioni analoghe a quelle di tutte le nostre leggi fiscali.

Che cosa rimane a giustificazione della legge? Lo scopo di promuovere la previdenza, così è stato detto. Questa è stata la prima motivazione: di eccitare, cioè, questo sentimento nel popolo, questo amore per la nuova e superiore forma di risparmio. Ora il promuovere questo nuovo spi-

rito di previdenza è giustissimo; ma a chi affidiamo noi il raggiungimento di questo scopo? Allo Stato, così come i fati hanno voluto che fosse in Italia; allo Stato il quale deprime il popolo con i dazi protettivi che rincarano incompontabilmente l'esistenza.

E non parlerò, perchè non è il momento opportuno, delle spese militari. Ma dirò che lo Stato è costretto a trarre il suo bene dal male, a cercare l'unità morale della popolazione nell'accentramento governativo e nel reclutamento nazionale, anzichè regionale, delle milizie stanziali, a chiedere la ricchezza (paradosso economico) dal più grande fenomeno della miseria collettiva, l'emigrazione. Lo Stato che, per proteggere gli emigranti, è giunto al punto di imporre alle classi operaie che emigrano, al momento in cui salpano, un pedaggio, che esse pagano alla patria matrigna; lo Stato che pur dianzi, per sfamare i portieri e gli uscieri giudiziari, fra i più umili ma i più utili funzionari, non ha saputo farlo se non imponendo una nuova taglia alla giustizia, inasprensando le spese giudiziali, già tanto esose.

Lo Stato che riesce a fare rendere la giustizia più che non costa, lo Stato, così costituito, rivendica ora l'incremento dello spirito di previdenza! Uno Stato, conviene pur dirlo, che mantiene gelosamente fra le sue fonti di entrata il giuoco del lotto! Ora la promessa di una legge sulle assicurazioni statuali che fosse di buona fede, dovrebbe anzitutto abolire il giuoco del lotto. Questa sarebbe una premessa logica. Anche il giuoco del lotto è monopolio governativo: ci rinunzi il Governo: cancellando quest'onta esso manterrà una promessa che risale a Carlo Alberto, ed allora lo Stato italiano, dopo mezzo secolo dalla sua costituzione, avrà tolta questa vergogna, con la quale esso alletta le classi materialmente e moralmente povere con le riserve matematiche delle illusioni e dei sogni.

Togliete questa mala provvidenza del giuoco del lotto: non consentite più che tanti disgraziati corrano al botteghino, non agli scopi della previdenza, ma per prelevare ancora qualcosa sopra la loro miseria. Perchè è a una costituzione di Stato così fatta, ad uno Stato così costituito che voi affidate la nuova funzione della previdenza?

Sia pure che i rappresentanti della dottrina, la quale ha la sua ragione d'essere nel miglioramento delle condizioni materiali e morali delle classi più povere e più numerose, accolgano come buono questo progetto di monopolio, nel quale gli impiegati

sono sì e no ufficiali pubblici e nel quale agli impiegati si impone l'obbligo del segreto, di non comunicare con l'agente delle tasse (si potrebbe comunicare, per esempio, col sottoagente delle tasse), uomini che l'onorevole Crespi chiamava di facile contentatura e che invece non sono che facilmente accessibili alle illusioni, pieni di ingenuità se si vuole, pieni di bontà d'animo, accolgano il progetto di monopolio anche così dimezzato come un acconto sopra la rovina del capitalismo.

Vi è stato dimostrato dall'onorevole Crespi come le Compagnie di assicurazioni straniere, che sono le maggiori e le più potenti, non abbiano che a rallegrarsi di questa nuova forma di monopolio dimezzato.

Noi in nome della democrazia intesa nel senso antico, in questo conservatori, rimarremo avversi alla vecchia forma di monopolio e alla nuova, sia che, onorevole ministro, presentiate ancora il monopolio nella sue vecchie forme di mostro genuinamente immane, sia che ce lo presentiate in questa nuova forma, a coda di sorcio, qualora non procediate molto più oltre nello sgombrare dei suoi grandi difetti questo progetto, qualora alla seconda e alla terza edizione non ne facciate succedere una quarta dove si sostituisca al regime monopolistico un istituto assicurativo di Stato che sia modello e calmiera.

Solo questo avrà tutte quelle virtù che voi credete di poter infondere nell'ente nuovo che state per creare; esso con la forza della vitalità sua, colla sua propria energia farà bene anche alle altre istituzioni che gli stanno intorno, mentre lo Stato si sarà dimostrato realmente tutore delle classi inferiori, istituendo enti che solo esso può istituire con le sue forze, che dovrebbero essere di tutela e di integrazione alle mancanti energie dei deboli, istituendo cioè le assicurazioni popolari che in Italia mancano ancora.

Voglia dunque l'onorevole Nitti fare un passo più innanzi; non credo che egli debba assolutamente arrestarsi; egli ha dimostrato che l'assoluto non esiste e che allo scopo, come dice il suo prediletto Montaigne, si giunge per molte vie, allo scopo cioè di far grandeggiare l'idea della previdenza, dalla quale siamo così lontani, senza creare quello che sarebbe assolutamente un istituto antidemocratico ed alieno dalla vera espressione della civiltà moderna, cioè il monopolio al quale la democrazia non si adatta. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Gli onorevoli Callaini,

Daniele Crespi, Papadopoli, Cavina, Foscari, Riccardo Luzzatto ed Eugenio Ohiesa, che erano iscritti per parlare su questo articolo, non sono presenti; s'intende quindi che essi rinunciano a parlare e l'onorevole Riccardo Luzzatto anche a svolgere il suo emendamento aggiuntivo che è il seguente:

« Per l'assunzione dei contratti di assicurazione l'Istituto si varrà anche dell'opera delle Società assicuratrici attualmente funzionanti in Italia, a quelle condizioni che saranno concordate ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziadei.

GRAZIADEI. Onorevoli colleghi! Il fatto constatato già dalla Camera, che oggi noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge quasi nuovo, sta a dimostrare come fosse fondata l'opinione di coloro che fino dall'anno scorso, pure accettando il principio fondamentale politico ed economico del disegno di legge, avvertivano i propri amici che, quanto all'applicazione del principio, il disegno di legge medesimo non era accettabile ed avrebbe dato luogo necessariamente a ingrate sorprese.

Sono amico dell'onorevole Nitti da lunghi anni e mi compiaccio di avere verso di lui confessabili obblighi di riconoscenza; ma le amicizie disinteressate sono quelle sole che possono conciliarsi con la libera critica.

Mi rendo perfettamente conto delle ragioni per le quali il disegno di legge dell'anno scorso era così impari allo scopo da raggiungere. Il criterio della statizzazione del servizio delle assicurazioni venne affacciato così improvvisamente, che la nostra amministrazione non ne aveva potuto studiare gli elementi, e d'altronde l'onorevole Nitti, per ragioni parlamentari fu costretto ad inventare rapidamente qualche cosa da presentare alla Camera, data la nuova situazione politica.

L'onorevole Nitti inoltre ha diffidato troppo di quella categoria formidabile di persone che sono gli attuari, perchè, se è innegabile che la maggior parte degli attuari si trovano legati alle Società, è anche vero che essi sono i soli competenti. Egli invece si è giovato soltanto di giovani, certo valentissimi e della cui amicizia mi onoro, ma che sono piuttosto teorici o pratici di statistica, non tecnici specializzati nella materia.

E forse anche, mi consenta l'onorevole Nitti di dir questo, egli aveva il suo spirito preparato piuttosto ad altri problemi. Io escludo che vi sia contraddizione tra i principi

sostenuti da lui come ministro, e le osservazioni fatte da lui come deputato. Ma, appunto perchè questa contraddizione non esiste, io mi auguro che in breve periodo di tempo, se le condizioni del paese lo permetteranno, l'onorevole Nitti venga a presentarci un progetto di legge su quelle che sono le materie sue più favorite e che costituiscono veramente le grandi questioni economiche, fondamentali pel nostro paese, sul regime delle acque e dei boschi. Tali sono i problemi, di cui l'onorevole Nitti si è sempre occupato; quelli, di cui ha mostrato maggiore conoscenza; quelli, per i quali più speriamo nell'opera sua.

Quali gli scopi della statizzazione? Si parlò in principio delle pensioni operaie e ci si fecero molte illusioni, specie da parte di coloro i quali si immaginano che le riforme sociali, quelle che costano, intendiamoci bene, possano improvvisarsi mediante combinazioni politiche. Le riforme sociali che costano, sono connesse al grado di ricchezza generale di un paese, e, purtroppo, il problema delle pensioni operaie in Italia non si può, allo stato delle cose, risolvere radicalmente. Di modo che la questione delle pensioni è in gran parte abbandonata, pur riconoscendosi che parte degli utili dell'Istituto andranno a favore della Cassa nazionale di previdenza, organo, che è tutt'altro che inefficace ed inutile.

Rimangono gli altri due grandi scopi, quello di dare incremento ad una delle forme più elevate, anzi alla più elevata, della previdenza, e quello di dare allo Stato i mezzi, per cui con una politica democratica possa provvedere ad impellenti bisogni, come, ad esempio, al bisogno delle scuole nei comuni dell'Italia meridionale.

Io credo che al principio della statizzazione in regime di monopolio non si possano fare obiezioni assolute, ma credo pure che, se il problema fosse stato posto bene fin da principio, per il momento, giacchè non si può procedere in questa materia se non per gradi, la forma migliore sarebbe stata quella che il Governo proponesse e la Camera accettasse il monopolio soltanto delle riassicurazioni, come diceva testè l'onorevole Crespi. Ma ora è troppo tardi e non si può più tornare indietro, dopo quanto si è votato dalla Camera, nel luglio scorso.

Ripeto però che, se vi fosse stata maggiore preparazione e maggiore sincerità, il criterio del monopolio delle riassicurazioni sarebbe stato il solo, che avrebbe potuto dare subito, e con molta facilità, un grande

vantaggio e creare un istituto, di cui avremo vista la esperienza, istituto che sarebbe stato la vera porta maestra per un eventuale successivo monopolio anche delle assicurazioni.

Ad ogni modo, dal punto di vista tecnico il monopolio di Stato delle assicurazioni è invincibile. Da un lato ci si trova di fronte ad una industria, contro la quale non si possono sollevare le consuete obiezioni circa l'attitudine da parte dello Stato a far l'industriale, trattandosi di una industria di cui l'alea è una quantità nota, e dall'altro siccome il criterio fondamentale della assicurazione è quello di distribuire sul maggior numero possibile i pesi e i rischi, soltanto il monopolio può offrire il massimo numero di individui, tra cui suddividere questi pesi e questi rischi.

Non si possono muovere, e del resto hanno grande valore, se non obiezioni di carattere pratico.

Una, riguarda l'esperienza non buona che abbiamo avuto in Italia per molti monopoli e per molti servizi dello Stato. Il che sta a dimostrare come abbiano ragione quei nostri colleghi che sostengono che il problema della riforma dei pubblici servizi e della nostra burocrazia è problema fondamentale per l'avvenire democratico dello Stato italiano.

L'altra obiezione che si può fare, è che sono stati molto esagerati i possibili vantaggi finanziari del monopolio delle assicurazioni.

Si è parlato che il monopolio delle assicurazioni possa dare con le riserve matematiche molte centinaia di milioni allo Stato, ma si è dimenticato che una parte di queste cifre, una parte sola però, intendiamoci, lo Stato l'ha già col sistema attuale per le disposizioni dell'articolo 145, col quale si impone alle Società italiane di depositare un quarto dei premi, ed a quelle estere la metà; con questo di più, che si debbono versare i premi non puri, ma col caricamento, cosicchè, in realtà, per le Società italiane si va a quasi la metà delle riserve matematiche, e per le estere si raggiungono quasi i tre quarti delle riserve stesse.

Ad ogni modo, poichè siamo di fronte ad un fatto ormai indiscutibile, osserviamo il criterio col quale si volle applicare il principio della statizzazione delle assicurazioni.

Vi erano due criteri. La via maestra era quella di riscattare la situazione delle Società esistenti, creando *ipso facto* il mono-

polio, non solo sulle operazioni future, ma anche su tutte le operazioni già in corso.

Comprendo, era una operazione grandiosa, che avrebbe creato gravi pericoli e scatenate molte concupiscenze, e l'onorevole Nitti, forse, ha temuto quegli scogli verso i quali, con tanta maestria, aveva spinta la nave di un altro Ministero, presieduto dal medesimo uomo di oggi, a proposito delle convenzioni marittime.

Era tuttavia il solo sistema logico, perchè avrebbe eliminata, specialmente, quella coesistenza di due regimi che è l'ostacolo di fronte al quale si trova il nuovo progetto, scoglio d'altronde inevitabile, date le premesse del progetto precedente.

L'onorevole Nitti, non avendo voluto parlare, o sentir parlare di riscatto, ha detto: io risolvo tutte le difficoltà, e vi presento un progetto di statizzazione per tutte le operazioni future.

Il suo primitivo progetto ricordava un po' troppo, nella sua linea la sagoma dello struzzo quando, per non vedere, mette la testa sotto l'ala.

Quelle questioni che l'onorevole Nitti, aveva creduto di risolvere girando, gli si presentarono di nuovo sotto altro aspetto.

Perchè, per evitare il riscatto, l'onorevole Nitti veniva a mettere, non dico gli assicurati, perchè non è affatto vero, ma le Società, specialmente le nuove, in una condizione impossibile, e veniva specialmente a creare un salto troppo brusco a danno di quella parte degli interessi anche delle Società antiche e più potenti, che erano legittimi.

Per uscirne, ci troviamo oggi di fronte a questo nuovo progetto di legge, che non è, come qualche mio collega ha accennato, la conseguenza, nel suo ibridismo, della opposizione... dell'opposizione, ma è la conseguenza, e la logica conseguenza, degli errori del progetto primitivo.

Perchè, non volendo fare il riscatto, era inevitabile venire ad un periodo transitorio con tutti gli inconvenienti di qualsiasi periodo transitorio, in qualsiasi questione, ma specialmente in questioni economiche dove il transitorio è sempre la peggiore delle soluzioni.

E mi sia consentito qui di notare che, quando si è parlato del riscatto, quando si è parlato dell'indennità, quando insomma si è discusso del famoso articolo 2, nella Camera si sono fatte molte osservazioni che da parte di taluni mi sembrano un poco il portato di quel giacobinismo economico, di cui non è ancora completamente

libera la democrazia in Italia, e in genere nei paesi latini. Perchè, fino a quando non sono mature le forze che possono consentire un diverso sistema economico, la libera iniziativa è indispensabile; e voi non potete garantire la libera iniziativa nel suo sviluppo normale, se con improvvisazioni legislative e con giacobine modificazioni di diritto voi create a suo danno nuove incertezze e nuovi pericoli.

Io quindi non sono affatto contrario in principio al criterio delle indennità; quello che rimane a stabilirsi è soltanto il modo di concepire e di applicare le indennità. Le indennità per lucri cessanti, io credo che nessuno Stato moderno le possa accettare; ma le indennità per danni emergenti si devono dare per una assoluta necessità economica, e per un alto interesse sociale.

Ora è stato dimostrato nella discussione dell'anno passato, e particolarmente dall'onorevole Alessio, come tutte le Società, ma specialmente le più giovani, avrebbero subito un danno, in quanto uno degli elementi fondamentali dell'industria assicurativa è la continuità della sua durata.

Inoltre le Società più recenti potevano non avere ancora ammortizzato tutto il loro capitale d'impianto, ed avrebbero perciò dovuto perdere ingiustamente la parte non ammortizzata del capitale stesso.

Del resto, onorevoli colleghi, il paese più sapiente in Europa, l'Inghilterra, non ha mai accettato la teoria giacobina che ci viene qualche volta dalla Francia. L'Inghilterra non conosce limiti all'esplicazione dell'interesse collettivo quando questo debba superare l'interesse individuale; ma sa che in questi casi si deve, nei limiti del giusto, pagare le indennità. Indennità però che anche in Inghilterra vanno sempre più acquistando la forma più ragionevole e socialmente più accettabile, non di carattere patrimoniale, ma *ad personam* o *ad personas*.

Ora, dinanzi alla Camera vennero presentati due emendamenti principali: l'emendamento Bertolini, col quale il monopolio (voi lo sapete tutti) era limitato a un capitale assicurato non superiore alle 15 mila lire o ad una rendita non superiore alle 1500 lire, e per il quale, fra le altre cose, veniva aumentata l'imposta già grave per le Società esercenti; e l'emendamento Alessio-Abbate, che è quello che ha sostanzialmente trionfato (diciamolo per la verità, onorevole Crespi) nell'attuale progetto, per cui il monopolio si istituiva per i contratti inferiori

alle 10 mila lire, ma rimaneva per le somme superiori prorogato di dieci anni.

Dopo questo si doveva per forza, dati gli errori del passato, addivenire definitivamente ad un periodo di transizione; e bisogna riconoscere che la odierna proposta Nitti è ancora migliore perchè più larga e più equa.

Poichè è impossibile determinare esattamente su quali somme si potrebbe consentire il monopolio immediato e su quali il monopolio protratto, è stato molto meglio abolire la distinzione della somma, tenuto conto soprattutto che, per la pochezza della media del valore delle polizze in Italia, qualsiasi somma avrebbe potuto essere, con grave pericolo, o troppo alta in un certo senso o troppo bassa in un certo altro.

Inoltre, l'onorevole Nitti lascia invariata la situazione fiscale degli istituti privati esistenti; e, in fine, col periodo di dieci anni, consente loro un'unità di tempo abbastanza lunga per poter addivenire alla liquidazione degli interessi in quella parte che è legittima. L'idea dell'onorevole Nitti di abbandonare l'aumento dell'imposta che era stato progettato dall'onorevole Bertolini, è tanto più lodevole, in quanto questa nuova imposta, per ragioni intuitive che io non ripeterò per non tediare ulteriormente la Camera, sarebbe andata ad esclusivo vantaggio delle Società estere.

E a proposito di Società estere, intendiamoci bene: il monopolio sarà sempre parziale, perchè voi non avete il mezzo di colpire le Società estere, tanto è vero che è stata tolta quella disposizione dell'articolo 4 del primitivo progetto che riguardava la presunzione della frode nei contratti stipulati all'estero, in quanto le Società estere hanno naturalmente la loro sede giudiziaria all'estero.

L'onorevole Crespi ha chiamato il monopolio primitivo, monopolio assoluto, monopolio socialista, perchè all'onorevole Crespi sembra che legge socialista sia sinonimo di legge non completamente felice.

No, onorevole Crespi, non accetto questa identità. Si può essere socialisti e volere un monopolio preparato bene, e si può volere un monopolio preparato male senza essere socialisti. Il principio è un conto e l'applicazione è un'altro.

Ora gli amici del monopolio immediato ed assoluto, del monopolio socialista, come direbbe l'onorevole Crespi, trovano oggi che dieci anni di transizione sono troppi;

trovano che in questi dieci anni lo Stato correrà pericoli gravissimi, che questi dieci anni determineranno la rovina dell'Istituto di Stato e la sua completa liquidazione.

Ebbene, io debbo rimproverare questi amici perchè non mostrano con ciò di avere troppa stima della loro stessa creazione.

Io credo che, siccome l'organizzazione dell'Istituto in sè è stata molto buona sin da principio, tanto che è rimasta intatta, e me ne compiaccio, nel nuovo progetto, l'Istituto stesso, con tutti gli inevitabili inconvenienti di un istituto pubblico, incontrerà ostacoli molto minori di quelli che pensano coloro che vorrebbero subito il monopolio completo, e stimano che il monopolio protratto renda inevitabile la rovina ed il discredito del nuovo esperimento.

E qui, onorevole Crespi, vorrei richiamare la sua attenzione. Non tanto mi rivolgo all'onorevole Crespi di quest'anno, quanto a quello del 1911.

CRESPI SILVIO. Sempre quello!

GRAZIADEI. Sempre quello per competenza ed intelligenza, ma non per le idee!

CRESPI SILVIO. Sempre quello preciso!

GRAZIADEI. No, siamo tutti persuasi che ha modificato. La realtà glielo imponeva ed ha fatto bene!

Una voce. Si è addolcito! (*Si ride*).

GRAZIADEI. In certe materie non c'è che un modo per modificarsi: addolcirsi!

Ora quando si giudica della produttività di un istituto di Stato in confronto di Società private, non bisogna dimenticare che siccome l'industria della assicurazione è industria con contratti a lunga scadenza, il criterio della fiducia è fondamentale ed essenziale in questa materia, e che per le classi piccole e medie la fiducia che riscuoterà l'istituto di Stato sarà certamente assai superiore a quella che possono riscuotere le Società private.

Le persone pratiche di affari, ricche, capaci di giudicare i bilanci e seguire le grandi linee dei mercati finanziari, potranno assicurarsi piuttosto alle Società private che all'Istituto di Stato. Ma questi saranno i pochi; gli altri, e saranno i molti, non si assicureranno alle Società private quando ci sarà l'Istituto di Stato. Per ciò credo che quando un Istituto di Stato sarà organizzato bene, come lo ha concepito l'onorevole Nitti, si troverà in condizioni incomparabilmente superiori nella sua concorrenza contro alle Società private.

Ad esempio non posso non ricordare, per

associazione di idee, la notizia data l'anno scorso alla Camera dal collega onorevole Eugenio Chiesa il quale diceva: vedete, gli amici del monopolio hanno sì poca fiducia in questo Istituto che il professor Cabiati — grande sostenitore del progetto Nitti — si è assicurato presso una Società privata, prima che venga il monopolio!

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* L'ho fatto anch'io! (*Si ride*).

GRAZIADEI. Ma ciò dimostra che quando si è, come l'amico Cabiati, uomo pratico di finanza, di bollettini, di bilanci, si potrà fare questo scherzo ai propri figli... intellettuali; ma quando si è gente modesta, è impossibile non preferire l'Istituto di Stato alle Società private.

Vi è dunque il punto essenziale del periodo transitorio che io credo indispensabile di accettare quale è, se si vuole assicurare l'approvazione di questo disegno di legge. Esso, come diceva un nostro collega uomo di spirito (ma siamo tutti uomini di spirito!); rappresenta il fu futuro monopolio; una definizione giustissima! Ma siccome nel mondo il meglio è nemico del bene, l'unico modo, ripeto, di assicurare l'approvazione di questo disegno di legge è di accettare il periodo di transizione nella forma in cui l'ha concepita l'onorevole Nitti.

Si comprende che i pericoli relativi al modo con cui si dovranno attuare le garanzie e le condizioni richieste dallo Stato, saranno discussi a suo tempo, e si cercherà di evitarli, tenendo conto anche delle osservazioni fatte con molta competenza dall'onorevole Crespi.

Gli altri due criteri nuovi di questo disegno di legge sono quelli per cui le polizze vengono garantite dallo Stato e quello della riassicurazione.

L'onorevole Nitti l'anno scorso, pressato dalla situazione e incalzato dalle obiezioni avversarie, aveva promesso appunto la garanzia delle polizze da parte dello Stato: garanzia che non era stata però inserita nel testo del primitivo disegno di legge. Ora ve l'ha introdotta. Si tratta soltanto di vedere come si possa anche garantire lo Stato in quanto esso garantisce le polizze.

Il secondo criterio nuovo ho detto che è quello della riassicurazione, il cui principio, a parte il modo tecnico dell'applicazione, è certo di grande fecondità, ed avrebbe potuto portarci risultati ancora migliori sin dall'inizio, se vi fosse stata più preparazione tecnica, e se la politica non

fosse entrata, con i suoi preconcetti, a turbare la soluzione del problema.

Il monopolio di Stato delle assicurazioni sarebbe allora riuscito un edificio più saldo e più utile...

CRESPI SILVIO. Siamo perfettamente d'accordo.

GRAZIADEI. No, non possiamo essere d'accordo, perchè io non abbandono per questo il principio del monopolio delle assicurazioni, che ha per sè un grande avvenire ed è di una grande importanza sociale. Devo tuttavia riconoscere che dal punto di vista finanziario, quando avessimo il monopolio delle sole riassicurazioni e l'applicazione dell'articolo 145 del codice di commercio, lo Stato in complesso potrebbe disporre di somme non troppo inferiori a quelle che si avranno col sistema attuale.

Ora, poichè l'onorevole Crespi ha tenuto davvero un discorso interessante, mi permetterà che gli muova alcune osservazioni. Riguardo agli articoli 24-*quater* e *quinquies*, a me preme di richiamare la sua attenzione sopra i criteri da lui oggi sostenuti circa l'attendibilità delle previsioni dell'onorevole ministro.

L'onorevole Crespi evidentemente si è preoccupato dell'osservazione che l'anno scorso aveva fatto l'onorevole Nitti, cioè che è impossibile in materia la previsione, e dice: la previsione commerciale non è possibile, ma quella economica sì. Io non voglio qui discutere a lungo la questione. Mi limito a dire che sono possibili esclusivamente previsioni tecniche, e basate sulla ipotesi che tutte le altre condizioni, tanto economiche quanto commerciali, rimangano costanti. In questo senso ha molto più ragione l'onorevole Nitti, che non lei, onorevole Crespi.

Ora io mi compiaccio che l'onorevole Crespi abbia abbandonato quelli che erano i due principali cavalli di battaglia di coloro, che l'anno scorso, con l'ingegno dell'onorevole Ancona, per esempio, sostenevano che l'Istituto di Stato doveva necessariamente essere passivo almeno per i primi 11 anni.

ANCONA. C'è uno spostamento artificiale di utili.

GRAZIADEI. Ma non è cogli spostamenti artificiali che si possono illuminare coloro che domandano la luce. E a questa conclusione della mancanza di utili per molti anni voi venivate, poichè adoperavate non dico il giochetto, la parola non risponderebbe nè alle mie nè alle vostre intenzioni,

ma l'espedito contabile usato dalle Società attuali per ragioni di concorrenza e di tradizione, di caricare sul primo anno tutte le spese di acquisizione di ogni dato contratto, invece di ripartirle ed ammortizzarle scalarmente lungo tutto il periodo di durata del contratto stesso. Invece, caricando tali spese non sul primo anno, ma degressivamente, su tutti gli anni del contratto, si fa — diciamo pure così — uno spostamento, ma uno spostamento logico, che va a diminuire il carico dei primi anni.

CRESPI SILVIO. È una questione bizantina!

GRAZIADEI. Sì, perchè bizantini siete stati voi.

L'onorevole Crespi ha poi fatto bene ad accettare finalmente la tavola di mortalità *Om* su cui si è basato l'onorevole Nitti, abbandonando così quella tavola di mortalità *Hm*, su cui prima si appoggiava, e che oggi non è più accettata in nessun paese di Europa, perchè segna una mortalità maggiore della reale, e dà quindi luogo a risultati più gravi di quelli che in fatto si ottengono.

Rimangono, onorevole Crespi, le sue minori osservazioni su eventuali errori di dettaglio che si nasconderebbero ancora nella nuova tavola del ministro.

L'argomento è troppo recente perchè io abbia potuto studiarlo, e del resto non escludo che qualche inesattezza vi possa essere. Faccio solo osservare che l'importanza finanziaria di tali eventuali inesattezze risulta incomparabilmente inferiore a quella che sarebbe stata se voi aveste mantenuto quei due capisaldi, e se essi fossero stati veri.

Venendo all'articolo primo del disegno di legge mi permetto osservare che, mentre il primitivo disegno di legge concordato tra Ministero e Commissione diceva che l'entrata in vigore sarebbe stata determinata con decreto reale, nell'emendamento oggi concordato si dice che la data dell'entrata in vigore sarà stabilita dal regolamento.

A mio credere, poichè di fatto la legge non potrà entrare in vigore che quando vi sarà l'Istituto preparato, sarebbe meglio stabilire la data dell'entrata in vigore con decreto reale. Il che mi pare risponda di più ai criteri industriali cui si è informato l'onorevole Nitti.

Segnalo poi una contraddizione non solo di forma ma di sostanza tra la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo primo e quella dell'articolo 25.

Mentre nell'articolo primo si dice che il regolamento sarà approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, l'articolo 25 dispone che il regolamento sarà approvato con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Non dico che il Consiglio dei ministri escluda il Consiglio di Stato. Noto solo che nella legge uno esclude l'altro. In ogni caso si potrebbe togliere il parere del Consiglio dei ministri, non mai quello del Consiglio di Stato.

Mi sia ora consentita una breve conclusione di carattere politico. L'anno scorso si sono esagerati da molti i vantaggi finanziari del monopolio. Oggi da parte di taluno appartenente a questi stessi banchi si vorrebbe quasi ad esagerare nel senso opposto, ed a trovarlo inutile.

Nel fatto, i suoi proventi, tanto in redditi quanto in capitali, risulteranno molto minori di quello che si era creduto da principio; ma saranno pur sempre, dopo un certo periodo, rilevanti.

Credo dunque che, emendata da tutti gli errori e spoglia di tutte le illusioni del passato, a cui tutti possiamo avere involontariamente contribuito, la legge nel complesso rappresenti un vantaggio per lo Stato democratico e per le classi popolari. E siccome uno solo deve essere l'ausurio di tutta la Camera (non possiamo desiderare mai che lo Stato sia impegnato a lungo in nessuna guerra), abbiamo sicura fiducia che appunto per questo la maggior parte dei risultati futuri del suo funzionamento andranno, non a vantaggio di guerre — per loro stesse sempre dolorose e deplorabili — ma a vantaggio delle opere civili della pace. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi consentirà la Camera alcune dichiarazioni assai brevi, perchè questa discussione sull'articolo primo può considerarsi come una discussione preliminare. Le questioni di più vitale importanza, quelle che oggi sono state appena accennate dagli oratori che mi hanno preceduto, saranno trattate nella discussione dei singoli articoli. Quindi se noi dovessimo ora rifare tutta la discussione, rifaremmo non solo il lavoro passato, ma intralceremmo in antecedenza il lavoro futuro, o ripeteremmo cose già

dette e anche faremmo cose non ancora mature.

L'onorevole Salandra ha fatto una dichiarazione molto notevole, della quale lo ringrazio.

Nella discussione attuale, ha detto, esclusa ogni questione politica, noi dobbiamo portare il nostro esame, sul disegno di legge, serenamente, sinceramente, tecnicamente. Sono molto contento di questa dichiarazione. In luglio spesso non si discusse il monopolio delle assicurazioni sulla durata della vita umana. La discussione aveva un indirizzo politico e mi trovai esposto ad una serie di giudizi che non potevo nemmeno prevedere. Nell'ardore della lotta in cose assai semplici si vollero vedere indirizzi di governo.

Ancor oggi, ultima eco, l'onorevole Macaggi trovava che si tende con l'intervento dello Stato ad andare verso il feudalismo. Ieri si diceva che andavamo verso il socialismo rivoluzionario. E dire che non abbiamo pensato ad alcuna di queste due cose! Ciò che noi vogliamo è molto semplice: monopolizzare gradualmente le forme di assicurazione sulla durata della vita umana e gettare le basi di un grande istituto previdenziario.

Durante le asprezze della lotta, da una parte e dall'altra si può esagerare; ma io sono molto grato anche all'opposizione per gli assai utili suggerimenti che ci ha dato.

Un grande filosofo moderno ha detto che l'uccello che vola è disposto ad impiccare alla resistenza dell'aria, e non comprende che, senza quella resistenza, non volerebbe. Ebbene, talvolta noi siamo disposti a dolerci dell'opposizione; e voi dite male del Governo. Eppure, senza questa resistenza e questi attriti, non si farebbe opera veramente durevole, perchè l'onesta critica è la più grande forza di collaborazione.

Durante le vacanze, durante lo studio sereno del problema, noi abbiamo accettato tutti quegli utili suggerimenti, anche venuti dai banchi dell'opposizione, che, senza snaturare l'intima essenza del disegno di legge, ne rendevano più facile, più agevole, più sicura l'applicazione. Senza preconcetti di sorta noi abbiamo esaminato le varie obiezioni. Ma il progetto è rimasto immutato nelle sue linee fondamentali, come nei suoi caratteri essenziali e nei suoi fini.

Il presidente del Consiglio, chiudendo la memorabile discussione generale su questo disegno di legge, discussione che, se fu vivace onorò il Parlamento per l'ampiezza

e per il modo come fu condotta, fece, nella seduta dell'8 luglio, questa dichiarazione: « Fu riconosciuto da quasi tutti gli oratori che parlarono in merito l'opportunità d'un periodo transitorio. L'ammetto anch'io. Ne parleremo allorchando si passerà alla discussione degli articoli ».

Dunque, nessun nuovo orientamento vi è ora. Non preoccupazione di avvenimenti parlamentari, nè preoccupazione di lotte ci hanno indotto a mutare strada. Ma ci siamo onestamente convinti, che, nel passaggio da una forma all'altra, da un regime all'altro, convenisse, per quanto è possibile, attenuare ogni inconveniente.

Onde noi siamo venuti a proporvi una fase transitoria, accogliendo così temperamenti che da autorevoli amici e da autorevoli parlamentari erano stati proposti. Ma, consentite che lo ripeta, i nostri emendamenti, considerati nella loro essenza, per nulla modificano il piano essenziale del nostro progetto.

Ed, onorevoli colleghi, ciò che noi vi proponiamo adesso era desiderato anche da coloro che fino a ieri avversavano il disegno di legge.

Coloro i quali volevano una fase transitoria, anche tra gli avversari, dicevano che quello da noi ora proposto era il solo modo possibile per ottenerla: e gli scrittori, che più seriamente si sono occupati di questo argomento, riconoscevano che il metodo più adatto, più opportuno, doveva consistere nell'obbligare tutte le imprese nazionali ed estere a cedere in coassicurazione all'Istituto di Stato una certa parte delle assicurazioni stipulate in Italia. Nè diversa era la voce degli stessi sodalizi commerciali.

Essi nelle loro richieste, questo, sostanzialmente, dicevano: lasciate vivere tutta l'organizzazione esistente, frutto del lavoro di molti anni, risultato perfezionato della esperienza; ponete accanto alle società azionarie, alle società mutue l'Istituto nazionale ed obbligate tutte queste imprese, le nazionali al pari delle estere, a cedere in riassicurazione all'Istituto nazionale di Stato una certa parte di rischi assunti in Italia.

Con gli emendamenti che il Governo propone ora alla vostra approvazione, per regolare la fase transitoria, si sono voluti contemplare appunto i desideri degli istituti interessati, della classe commerciale, i giudizi degli studiosi con le esigenze del nuovo regime di monopolio, sotto il quale l'Istituto nazionale inizierà le sue operazioni, trascorso il periodo transitorio. Nulla dun-

que è mutato in quelli che sono gli scopi della legge: il progetto non è un altro, il progetto, come diremo quando avremo occasione di entrare più nel dettaglio, è rimasto lo stesso. Ciò che è mutato, è meno il progetto che l'animo nostro.

In luglio esisteva uno stato diremo di diffidenza, gli spiriti erano accesi, molte situazioni vi erano che destavano inquietudine, e vi era uno stato di eccitazione di animo da parte di tutti, per cui anche lo esame di questioni molto semplici assumeva un'asprezza che oggi non ha. Oggi, invece, noi possiamo discutere il problema nei suoi veri termini, senza che influiscano elementi perturbatori del giudizio.

Si è detto che l'Istituto, con gli emendamenti che abbiamo proposto, viene a perdere il carattere monopolistico. Ma, signori, qual'è la portata degli emendamenti che abbiamo proposto? Riduciamoli alla più semplice espressione. Le Società che diano garanzia di onestà, di serietà, di consistenza patrimoniale possono essere autorizzate, e vedremo in seguito il carattere e i limiti di tale autorizzazione, a continuare le operazioni assicurative, a due condizioni: 1° Cessione all'Istituto Nazionale del 40 per cento di tutti i rischi assunti durante il periodo di durata dell'autorizzazione; 2° Deposito cauzionale del 50 per cento dei premi che restano alle imprese assicuratrici. Esaminiamo queste due condizioni.

La cessione dei rischi è stata approvata generalmente. Essa si fa nella forma più semplice.

In luglio io sentii sempre dire (ascoltavo con molta simpatia l'onorevole Crespi, e delle sue critiche mi sono giovato assai, perchè egli è un industriale; ed ho quindi cercato di profittare della sua competenza): fate la vostra esperienza. Ebbene, la cessione del 40 per cento dei rischi gioverà a che l'Istituto meglio conosca le forme di questa industria, quali sono i suoi mezzi, quali sono le sue condizioni e quali sono i suoi modi di sviluppo. Noi abbiamo così un modo di imparare.

Qualunque altra forma si fosse ideata, una partecipazione ai benefici, un aumento di tassa, avrebbe avuto l'inconveniente di un difficile accertamento e non avrebbe giovato all'esperienza dell'Istituto. E noi vogliamo soprattutto imparare. (*Approvazioni*).

Vi è poi l'altra condizione, quella di versare il 50 per cento dei premi riscossi, come riserva di garanzia, giusta la disposizione

dell'articolo 145 del codice di commercio. Su questo io ho sentito molte critiche. Ebbene, qui nulla è mutato, almeno per quanto riguarda le società straniere.

Si dice però: voi assoggettate le società italiane allo stesso regime delle società straniere. Ora su questo punto sarà bene che io faccia fin d'ora una dichiarazione, perchè discuteremo la questione nei dettagli all'articolo che regola questa materia.

Io non ho creduto con tale disposizione di fare cosa contraria agli interessi delle società italiane. Potrei citarvi voti ripetuti di società italiane che hanno detto ai miei predecessori: le società italiane sono poste in condizioni di inferiorità, perchè, richiedendo alle società straniere il cinquanta per cento dei versamenti, di fronte al pubblico voi date alle società straniere un prestigio maggiore che alle italiane.

E nei disegni di legge presentati non in un tempo lontano, ma ancora un anno fa, nel febbraio dell'anno scorso, delle società italiane che debbono versare soltanto il 25 per cento dei premi, si parla (nella relazione) come di società che per questo solo fatto si trovano in condizione di inferiorità rispetto alle società straniere.

Noi discuteremo se ciò sia bene o male, se sia o no conveniente. Ma fin da ora mi preme fermare un punto, e cioè che nessuno spirito di animadversione, di antipatia ha dettata questa disposizione.

In sostanza, quindi, lo Stato non delega l'esercizio delle assicurazioni, ma costituisce il suo istituto e opera insieme alle società, cui dà l'autorizzazione, e prende dalle società, le quali operano insieme all'istituto di Stato, il 40 per cento come cessione di rischi.

Ora quale sarà la condizione dell'istituto di Stato? Io credo, lo dirò lealmente, ottima.

Le società per far dispetto allo Stato dovrebbero fare cattivi affari. Ma queste cose in pratica non accadono. Le società possono avere antipatia verso l'Istituto nazionale. Ma avete visto mai che due persone in condizione difficile, per fare dispetto una all'altra, si uccidano? Io queste cose non le ho viste.

L'Istituto ha, innanzi tutto, assicurato a sé il 40 per cento di tutta la produzione che potrà essere fatta dalle imprese autorizzate, e a condizioni di tariffe che debbono riportare l'approvazione del Ministero di agricoltura. Vorranno le società battere in concorrenza l'Istituto nazionale? Lo po-

tranno solo affrontando una duplice fonte di perdite. L'onorevole Crespi diceva che le società estere hanno interesse ad abbattere l'Istituto nazionale e perciò non esiteranno a fare sconti sulle tariffe, ad accordare gratuitamente polizze di assicurazioni complementari, ecc.

Da una tale linea di condotta le società estere avrebbero un duplice danno: 1° rinunzierebbero ai profitti sui contratti stipulati o perderebbero addirittura su di essi, e ciò tornerebbe a vantaggio degli assicurati italiani; 2° perderebbero poi anche per dover pagare all'Istituto nazionale una quota di premio per il rischio ceduto superiore a quella corrisposta dall'assicurato, e ciò tornerebbe a vantaggio dell'Istituto, poichè, col ridurre il prezzo dell'assicurazione, aumenterebbero gli affari delle compagnie straniere e quindi gli utili dell'Istituto nazionale.

Qual'è il limite della loro convenienza in questa competizione? La concorrenza rovinosa porterebbe perdite ingenti per le imprese private, che dovrebbero essere sopportate solo in vista dell'eventuale probabilità che, trascorso il decennio, il legislatore italiano, per la insufficiente clientela dell'Istituto nazionale, fosse costretto ad accordare delle proroghe.

L'insidia prevista dall'onorevole Crespi si renderebbe così palese che non è nemmeno da accordare una qualsiasi probabilità ad una tale decisione da parte del nostro Parlamento.

L'onorevole Crespi ha detto: in una prima redazione dell'emendamento, come era stato proposto dal Governo, si diceva che le tariffe dovute dalle società di assicurazione all'Istituto per la cessione del rischio non dovevano essere inferiori di oltre un decimo a quelle dell'Istituto. Nella successiva redazione dell'emendamento, quale fu concordato fra Governo e Commissione, si parla di cessione di quota di premio in proporzione delle tariffe approvate dal Ministero di agricoltura. Questa modificazione ha provocato i rilievi dell'onorevole Crespi che voi, onorevoli colleghi, avete udito. Ma occorre tener presente che rimane sempre il diritto da parte del Ministero di agricoltura d'approvare le tariffe. Ed è naturale che non potremmo approvare tariffe con premi inferiori al costo delle assicurazioni e che, evidentemente, sarebbero dirette ad esercitare sleale concorrenza. Eh, onorevole Crespi, potremo essere in disaccordo in molte cose; ma una cosa risulta dalle pubbli-

cazioni che abbiamo fatto, ed è che le compagnie tutte, più o meno (non parlo delle piccole che si trovano nella fase iniziale e che si trovano in difficoltà), hanno, in generale, premi troppo alti, mentre la diminuzione che è avvenuta nella mortalità e la situazione finanziaria di queste compagnie permetterebbero ad esse di diminuire i premi.

Ora, se esse diminuiranno i premi e li diminuiranno nei limiti della concorrenza industriale, niente di meglio noi desideriamo; questo avvantaggerà la grande massa dei consumatori e promuoverà lo spirito della previdenza.

Quindi, da questo lato, io non ho preoccupazioni.

E qui rilevo una dichiarazione che ho sentito ripetere: che noi cioè creiamo una situazione piuttosto vantaggiosa alle società straniere, che alle società italiane. In luglio, era stata esagerata piuttosto l'affermazione contraria: si diceva che mancavamo verso le società straniere.

Ora io constato che nel Parlamento italiano si può dire, senza vive proteste di molti, che le società straniere sono trattate bene, e quasi meglio delle società nazionali.

Io certo non desidero che si crei alle compagnie nazionali una condizione d'inferiorità. Ma rilevo, con vivo compiacimento, che si riconosca l'equanime trattamento fatto alle società estere, nel piede di leale uguaglianza.

E detto ciò, accenniamo ancora brevemente alle tariffe.

In generale, le più basse tariffe sono consentite alla grande industria.

Le società d'assicurazione più grandi, soprattutto in alcuni rami di assicurazione, si trovano in condizione di superiorità, perchè possono distribuire su una più larga massa di affari le stesse spese generali.

Piccola società non vuol dire industria più a buon mercato.

Qualche volta le piccole società hanno avuto il merito, appunto perchè potevano osare più arditamente, d'indurre le grandi ad alcuni utili ribassi di premi. Ma ciò non vuol dire che, per necessità, per la loro stessa grandiosità, le grandi società abbiano bisogno ed interesse di avere più elevate tariffe.

Come si comporterà il nuovo regime di fronte alle grandi e piccole società? Con perfetta eguaglianza: in quanto noi non dobbiamo fare altro che adattare alle une

ed alle altre le esplicite disposizioni della legge.

L'onorevole Crespi m'ha fatto una domanda a cui sono lieto di rispondere. Non si tratta d'espropriazione: non vi abbiamo mai pensato.

Potrei dirgli che quello che è stato detto in Italia provvedimento e proposta quasi rivoluzionaria, in materia assai più grave paesi conservatori hanno già fatto; che la questione dell'indennità che si prospettava è molto diversa nella pratica, anche nei grandi paesi moderni, e che la questione sollevata recentemente sulla risarcibilità del danno, è stata singolarmente esagerata per l'Italia, a scopo partigiano.

Ma di questo argomento avrò occasione di discutere nell'articolo seguente o in altri articoli se mi sarà richiesto.

Si dice: le piccole società si vengono a trovare però in una situazione d'inferiorità. E l'onorevole Crespi mi chiedeva: che cosa accadrà quando non abbiano ammortizzato le loro spese d'impianto?

Anzitutto, la fase transitoria consente ad esse di continuare ad utilizzare l'organizzazione creata e di provvedere agli ulteriori ammortamenti.

Inoltre, vi è una disposizione nel disegno di legge, che egli ha ben chiara, quella che consente di tener conto delle spese di acquisizione.

È questo un provvedimento di giustizia che consentirà eque misure nei riguardi delle società di più recente costituzione. Quindi su questo punto che preoccupava l'onorevole Crespi, e su cui potrò dare maggiori dettagli, quando passeremo agli articoli relativi, spero che egli possa essere soddisfatto delle mie dichiarazioni.

Ho sentito dire che le società le quali fanno assicurazioni popolari si troveranno in imbarazzo, perchè in generale si tratta di piccole società, le quali, non solo hanno un numero limitato di affari, ma hanno spese rilevanti di riscossione e di amministrazione.

Anche questo è un punto da esaminare. Ma giova notare che se la cessione dei rischi nella forma ideata si compie nello stesso modo, si tratti di grandi o di piccole assicurazioni, sono soprattutto le società minori che trarranno da ciò maggior vantaggio di fronte al pubblico.

Le piccole società trovano ora la più grande difficoltà a persuadere il pubblico, cui si rivolgono, a cagione della loro consistenza e della loro solidità. Ma nella fase transitoria

le piccole società si troveranno nella condizione di poter dire che una parte almeno del rischio, nella misura del 40 per cento, è garantita nel pagamento dallo Stato, e da ciò possono ricavare beneficio.

In quanto alla questione delle mutue non credo di dovermi pronunziare fino da ora, perchè la questione porterebbe molto in lungo.

Ad ogni modo aspetto le osservazioni degli onorevoli colleghi per vedere in qual modo essi propongono la questione, poichè, dai vaghi accenni che ne ho sentito, io non ho potuto formarmi ancora una opinione di ciò che si chiede e di ciò che si desidera.

Adesso dovrei entrare in una questione su cui forse sarà meglio sorvolare: i calcoli matematici. Onorevoli colleghi, io vi ho contristato durante le vacanze e nel luglio: le tavole di mortalità contristano voi e me e quasi sembrano i misteri d'Eleusi.

Quale attendibilità, quale fondamento avevano le tavole di mortalità del Regno? Io ho creduto sempre mio dovere di studiare quanti elementi era possibile. E poichè in luglio era stata con l'autorità del senatore Bodio criticata la tavola di mortalità generale del Regno, io ho voluto pregare lo stesso senatore Bodio di pronunziarsi insieme ad altri eminenti cultori di statistica, e la tavola generale di mortalità del Regno, dopo maturi studi di controllo, è stata riabilitata.

Ma consentite che io non entri in questi dettagli, onorevoli colleghi. La misura del beneficio, onorevole Crespi, dipende, principalmente, da un elemento impondrabile che si chiama la fiducia: credito viene da credere; e, in materia di previdenza, per nove decimi il credito dipende dalla fiducia. Ora vi è un punto dibattuto in questa discussione: lo Stato ispira o no una più grande fiducia delle compagnie private? Questo è il punto che ci divide. Io credo di sì, qualcuno crede di no. Noi abbiamo presentato il disegno di legge nella sicura convinzione che la fiducia nello Stato sia così grande che il giorno in cui sia esplicitamente dichiarato (io l'ho dichiarato dietro sua richiesta, onorevole Crespi, e l'ho aggiunto nel disegno di legge) che l'Istituto di Stato emette polizze garantite dallo Stato, noi potremo discendere non dall'alta assicurazione alla media soltanto, ma dalla media alla piccola assicurazione. Quindi, noi potremo discendere fino al popolo; e toccheremo allora non dico i 500 milioni all'anno come le assicurazioni popolari in-

glesì, ma noi potremo arrivare, io spero, a qualche centinaio di milioni.

Ma qualcuno di noi, onorevole Crespi, deve essere smentito dagli avvenimenti: non ci compromettiamo per l'avvenire. Si vedrà che cosa saprà fare l'Istituto quando sarà organizzato. Io credo che potrà scendere in fondo all'anima popolare e cercar la fiducia dove lo Stato la trova più che qualunque altro privato.

Ed allora?

Le assicurazioni aumenteranno sempre più largamente e la polizza di assicurazione diventerà qualche cosa come il titolo del debito pubblico, qualche cosa di solido, di sicuro, che tutti cercano e che sarà la forma di investimento dei risparmi della piccola borghesia e del popolo; e l'Istituto di assicurazione sarà davvero nazionale perchè ad esso tutti convergeranno. (*Vive approvazioni*).

Ma, onorevoli colleghi, chi può dire quale sarà l'avvenire? È questione di fiducia.

Frattanto io sono contento di aver trovato questa forma intermedia.

A luglio fui ossessionato, perchè da un lato erano le critiche tecniche, dall'altro la poca fiducia nel beneficio; ma io temevo soprattutto un'altra cosa: di essere, cioè, assalito o quasi sopraffatto da persone che volevano occuparsi, (*Si ride*) perchè, passando rapidamente l'industria nelle mani dello Stato, rapidamente l'Istituto si trovasse in condizione di collocare gran parte del personale delle compagnie esistenti.

Io avevo trovato quella formula, forse troppo rigida, che consentiva un'azienda di carattere industriale; ma vi è qualche cosa al disopra degli uomini, ed è la forza delle cose. Ed io sentivo la necessità di dover sostenere un'aspra lotta per evitare quanto più era possibile assunzione di nuovo personale.

Ora in questa fase transitoria (se avrò l'onore di applicare la legge sull'esercizio di assicurazione da parte dell'Istituto di Stato) io confido di evitare in gran parte questo pericolo. Cosa avverrà infatti?

L'Istituto comincerà a svolgere gradatamente la sua azione; le Società opereranno servendosi del loro personale. L'Istituto prende il 40 per cento delle loro operazioni; impara, ed imparando, ad una certa età, s'intende, dopo qualche anno, ci muoveremo rapidamente, ed io sono sicuro che, dopo qualche anno, l'Istituto diventerà adulto per forza sua, senza aver dovuto sopportare gravi spese iniziali. Basterà costi-

tuire un piccolo personale semplice, un'organizzazione veramente industriale, perchè le compagnie, che, da una parte, devono cedere il 40 per cento in riassicurazioni, hanno interesse ad aumentare la loro produzione e lo Stato, soprattutto quando l'Istituto non è compiutamente organizzato, ha tutto l'interesse che le compagnie guadagnino e producano largamente.

Quindi, questa fase transitoria, la quale dal presidente del Consiglio era stata annunciata fino dal luglio scorso, e che noi riconosciamo come utile, questa fase transitoria mi toglie dall'animo quella che era la mia vera preoccupazione. Sono sicuro che se noi ci rivolgeremo a delle menti tecniche serie, noi potremo ridurre il personale al minimo possibile, soprattutto nei primi anni, e procedere lentamente nello sviluppo.

Dunque, io non mi dolgo di quello che può sembrare un passo indietro: sono sicuro che avendo fatto, come in montagna, un passo indietro, è stato solo per ripigliare nuova lena e per salire più in alto.

L'onorevole Crespi mi ha dato dei buoni e molto utili consigli, e gliene sono veramente grato. Come egli ha visto, negli emendamenti abbiamo già tenuto conto di molte delle cose che egli ha detto. Ma debbo fare alcune riserve sopra alcune delle cose che egli ha detto. Per esempio, io in massima trovo molto interessante ciò che egli dice sulla ripartizione dell'Istituto: è materia propria dello statuto, che io terrò presente.

L'onorevole Crespi dice che sarà molto utile dividere l'Istituto in due sezioni, una per le assicurazioni ordinarie e l'altra per le assicurazioni popolari. È materia su cui non mi pronunzio immediatamente, perchè avrei l'aria di improvvisare, ma di cui riconosco tutta l'importanza agli effetti della semplice amministrazione.

Dirò che avevo (è una confessione che posso fare) tanta fiducia in questo ordinamento, che io avevo preparato lo statuto e il regolamento. E, anche perchè la mia mente seguisse una falsariga sicura, avevo predisposte tutte queste forme. Ebbene, mi ero preoccupato dello stesso problema che preoccupa l'onorevole Crespi.

In quanto a ciò che egli dice, di escludere cioè la polizza sotto le mille lire, dubito che questo snaturerebbe un po' il concetto che abbiamo del passaggio allo Stato dopo dieci anni di tutte le polizze, di tutte le forme di assicurazione.

Io ho un'altra preoccupazione: quella di

studiare soprattutto le forme di assicurazioni popolari, poichè in avvenire sono soprattutto le classi medie e popolari che contribuiranno più largamente all'Istituto di Stato. E quindi non posso consentire, fin da questo momento, a limitare le forme di attività dello Istituto di Stato.

Infine, debbo rivolgere all'onorevole Graziadei un vivo ringraziamento per le parole cortesi che egli mi ha detto.

L'onorevole Graziadei dice soltanto che noi avremmo fatto molto bene a cominciare col far sorgere l'Istituto grandioso col riscatto dei portafogli delle società attuali. È una via molto pericolosa, una via pericolosa in cui ci mancavano molti degli elementi di valutazione, ed anche in cui era difficile addentrarsi senza produrre molti inconvenienti molto più gravi di quel che potevano essere i vantaggi. Del resto nessuno vieta alle società che esercitano l'assicurazione attualmente, nessuno vieta loro di cedere il loro portafoglio, ciò che in via indiretta dà perfettamente lo stesso risultato.

Ed ora, onorevoli colleghi, se mi consentite, non entrerà in nessun altro particolare. La discussione attuale ha preso un indirizzo di cui sono veramente lieto. Ma se io insiste si più oltre nella discussione dell'articolo primo, rifarei, io stesso, quella discussione generale che considero chiusa.

È stato per una deferenza ai colleghi che l'hanno richiesto, che noi abbiamo voluto e desiderato di ascoltare tutte le osservazioni. Ma le singole osservazioni possono essere discusse più utilmente articolo per articolo quando si tratterà di una discussione di carattere più veramente tecnico.

Ora noi non dobbiamo fare dei *Reisebilder*, delle impressioni di viaggio attraverso il progetto, e non mi pare che sia prudente continuare, perchè annoierei troppo la Camera.

Onde, onorevoli colleghi, io nel ringraziare gli oratori che mi hanno preceduto delle loro dichiarazioni, sono sicuro che la discussione procederà, anche per quanto riguarda la parte tecnica, in tal guisa che se ci verranno dei suggerimenti accettabili nell'interesse dell'Istituto nazionale, noi saremo lieti di accettarli, a condizione che l'indirizzo del disegno di legge non venga in alcun modo mutato. (*Vive approvazioni* — *Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI, *relatore*. La Camera mi permetterà di dire soltanto brevissime parole a nome della Commissione.

Anche in questa seconda parte della preparazione del disegno di legge si è sempre mantenuto l'accordo perfetto tra il Ministero e la Commissione; l'onorevole ministro lo ha già dichiarato, e d'altronde sta davanti alla Camera un documento che ne è la prova, cioè il complesso degli emendamenti apportati al disegno di legge.

Mi permetterò soltanto di rilevare che è stata lamentata la deficienza di una nuova relazione. Ma dopo tutta l'ampia discussione fatta nel giugno e luglio scorsi (discussione che ha avuto per effetto di far accettare tanto dal Ministero quanto dalla Commissione una disposizione relativa ed un periodo transitorio), e dal momento che si è accettato appunto questo principio per il funzionamento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di Stato, io non comprenderei proprio perchè si sarebbe dovuta fare una nuova relazione.

Osserverò poi all'onorevole Crespi che, se egli mantenesse quelle disposizioni che ha presentate come emendamenti e specialmente quelle dell'articolo 1, si metterebbe in contraddizione con sè stesso. La Camera ha sentito quali pericoli egli abbia preveduti da parte delle società contro l'Istituto di Stato. Ora, mentre noi col disegno di legge obblighiamo le società estere, per continuare a gerire la loro industria nello Stato, ad ottenere l'autorizzazione ad agire e l'approvazione delle loro tariffe, limitando questa autorizzazione a soli dieci anni, ed inoltre a cedere il 40 per cento del loro portafoglio allo Stato, egli col suo articolo sostitutivo lascerebbe libere queste società di esercitare la loro industria non solo per dieci anni, ma per un periodo illimitato, senza alcuna di quelle garanzie che abbiamo creduto noi d'introdurre nel disegno di legge nell'interesse appunto dello Stato e degli assicurati.

Spero che l'onorevole Crespi non vorrà insistere nei suoi articoli sostitutivi, e quindi non m'indugio oltre a parlare per non far perdere altro tempo alla Camera. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Silvio Crespi, mantiene i suoi articoli sostitutivi?

CRESPI SILVIO. Li ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Giulio Alessie non è presente; s'intende quindi che egli abbia ritirata la sua aggiunta.

Voci. Aveva già dichiarato di ritirarla.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo primo, così come ne è stata data lettura.

(È approvato). (*Molti deputati si congratulano con l'onorevole ministro di agricoltura*).

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rimesso a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se può ottenere dalla ferrovia Santhià-Biella che il primo treno ascendente del mattino sia costituito in modo da non pregiudicare la coincidenza colle ferrovie economiche biellesi.

« Rondani, Quaglino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se nella quistione dell'acquedotto di Ranzazzo saranno tenuti presenti i legittimi interessi dei comunisti di Floresta che dall'esproprio dell'acqua verrebbero irreparabilmente danneggiati.

« Faranda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda doverosa l'opera di personale assistente anche femminile negli istituti d'istruzione media, classica e tecnica, nei quali è rilevante il numero delle studentesse.

« Valeri ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del tesoro sulla già dimostrata e consentita necessità di rendere autonome le ragionerie delle intendenze di finanza, costituendole in ragionerie provinciali del tesoro, sotto la diretta vigilanza del potere centrale.

« Giovanni Amici ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Governo sulla convenienza di migliorare le comunicazioni marittime dei porti dell'Adriatico meridionale e dello Ionio con i porti della Libia.

« De Viti de Marco, Fumarola, Pellegrini, Chimienti, Di Palma, Codacci-Pisanalli ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure le interpellanze, qualora i ministri competenti non dichiarino, entro il termine regolamentare, di non accettarle.

La seduta termina alle 18.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

2. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione (881).

Discussione dei disegni di legge:

3. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

4. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

5. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

6. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

7. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

8. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

9. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

10. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

11. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali austro-ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

12. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

13. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

14. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. (*Modificato dal Senato*) (53-B).

15. Aggregazione del comune di S. Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

16. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

17. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

18. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

19. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

20. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).

21. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa (803).

22. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

23. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

24. Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (587).

25. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

26. Indicazioni stradali (*D'iniziativa del Senato*) (741).

27. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

28. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

29. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

30. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo Ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli Ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

31. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

32. Tombola a favore della Congregazione di Carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicanti d'Eboli (890).
33. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicanti di detti Comuni (789).
34. Accettazione delle dotazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo Zoologico della regia Università di Napoli per l'istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo (*Approvato dal Senato*) (882).
35. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).
36. Modificazione ai ruoli organici delle Segreterie delle Università e degli Istituti universitari (*Approvato dal Senato*) (961).
37. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).
38. Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 (956).
39. Circolazione degli automobili (824).
40. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).
41. Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia Guardia di Finanza in Cividale (955).
42. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).
43. Elezione contestata del Collegio di Gerace Marina (Documento VIII, n. 72).
44. Per la difesa del paesaggio (496).
45. Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1905-906 (6-A-bis).
46. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).
- Seguito della discussione dei disegni di legge:*
47. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).
48. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Documento VIII-bis).
49. Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali. (*Approvato dal Senato*) (684).
50. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.